



GIUNTA REGIONALE
Segreteria Regionale all' Ambiente e Lavori Pubblici

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile



LINEE GUIDA REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA

- *D. Lgs. 112/98 art. 108 (c.d. Bassanini)* -
- *L.R. 11/01 art. 104 (attuazione D.Lgs. 112/98)* -

Indirizzi, criteri e metodologia per la redazione

Le presenti linee guida sono state elaborate,
con la supervisione della **Segreteria Regionale all’Ambiente e Lavori Pubblici**,
dalla **Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile**,
Ufficio studi e Pianificazione degli Scenari di rischio

Coordinamento delle attività:
ing. Luigi FORTUNATO

Direzione tecnica:
ing. Nicola SALVATORE

Predisposizione e sviluppo:
dott. Matteo GIORDANO

Hanno collaborato:
dott.ssa Lucia TAGLIAPIETRA
dott. Francesco BIANCHINI

Indice

PREMESSE

- Obiettivo delle linee guida ..pag. 4
- Schema del Piano di Emergenza ..pag. 5

IL NUOVO RUOLO DELLE PROVINCE

- Quadro normativo nazionale ..pag. 7
- Quadro normativo regionale ..pag. 8
- Il riepilogo delle competenze ..pag. 9

ANALISI DEI RISCHI

- Inquadramento del territorio ..pag.13
- Individuazione dei rischi ..pag.14
- Aree di emergenza ..pag.23
- Cartografie tematiche di base ..pag.24

EVENTI ATTESI

- Scenari di rischio ..pag.26
- Precursori di evento – Monitoraggio ..pag.29
- Soglie di allerta ..pag.30

RISORSE

- Nuclei Operativi Polifunzionali ..pag.31
- Convenzioni con privati detentori di risorse ..pag.31
- Volontariato ..pag.32

PROCEDURE

- Le procedure del Modello di intervento ..pag.34

GESTIONE DELL'EMERGENZA

- Sistema regionale di protezione civile ..pag.38
- Coordinamento provinciale di emergenza ..pag.39
- Struttura provinciale di protezione civile ..pag.41

VALIDAZIONE DEL PIANO

- Aggiornamento periodico e supporti informatici ..pag.46
- Informazione ed Esercitazioni ..pag.47
- Prescrizioni ..pag.48
- Costi del Piano ..pag.48
- Iter di approvazione del Piano ..pag.49

BIBLIOGRAFIA

- APPENDICE A **Modello di Intervento** (schema)
- APPENDICE B **Riferimenti legislativi** (estratto)

OGGETTO DELLE LINEE GUIDA

Lo strumento di pianificazione oggetto del presente schema si inserisce in un particolare contesto storico ove, per effetto di recenti mutamenti legislativi, il quadro generale di riferimento, in relazione alle tematiche di Protezione Civile, ha subito notevoli mutamenti.

Nell'ambito del decentramento di funzioni in materia di difesa del suolo e, appunto, protezione civile, il trasferimento di funzioni in capo alle Regioni implica nuovi profili di funzioni e di responsabilità.

In proposito, si ricorda che proprio il D. Lgs. 112/1998 (c.d. Bassanini), oltre ad indicare le funzioni mantenute dallo Stato, specifica i nuovi compiti conferiti alle Regioni e agli Enti Locali. Alle Province, viene attribuita, tra le altre, la funzione relativa "*alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali*" (art. 108).

È evidente la opportunità che le Province seguano un indirizzo comune, proposto a livello regionale, per avviare un'analisi omogenea delle situazioni di crisi e per dotarsi di strumenti organici ed efficaci.

È in tale ottica di indirizzo e coordinamento che si inserisce il presente elaborato. In esso sono contenuti:

- ◆ Brevi riferimenti legislativi e istituzionali;
- ◆ Sintesi delle più frequenti tipologie di rischio;
- ◆ Criteri per la valutazione degli scenari incidentali;
- ◆ Indirizzi per la pianificazione;
- ◆ Procedure per la rapida mobilitazione ed impiego coordinato di tutte le forze di soccorso;
- ◆ Indicazioni circa l'apporto che ciascun ente dovrà fornire al fine di dare una risposta proficua e tempestiva in situazioni di emergenza.

Il piano di emergenza ha lo scopo, così come è stato sviluppato, di

- contemplare tutti gli scenari incidentali ipotizzabili sul territorio provinciale
- omogeneizzare le conseguenti modalità per
 - la definizione delle risorse necessarie,
 - la gestione di situazioni di emergenza,
 - il concorso alle attività coordinate da Regione o da strutture centrali dello Stato,
 - il soccorso alla popolazione ed il ripristino alle normali condizioni di vita.


L'elaborato proposto è stato sviluppato sulla base dei criteri di pianificazione proposti dalle Strutture centrali preposte alla gestione delle attività di protezione civile.

Lo schema, altresì, riprende, prosegue e sviluppa quanto già predisposto per gli EE.LL. con le Direttive per i *Piani Urgenti di Emergenza* (D.G.R. 2754 del 8/9/00 pubblicata nel BUR 10/10/2000) destinati ai territori dei Comuni del Veneto considerati a rischio idraulico ed idrogeologico molto elevato, ai sensi della L.267/98.

È ovvio, ma forse non è pleonastico sottolinearlo, che l'implementazione, lo sviluppo e la personalizzazione del presente elaborato, sulla base degli indirizzi forniti, spetta a ciascuna Struttura Provinciale di Protezione Civile.

In tale attività, potrà essere conveniente seguire, accanto alle direttive esposte nei prossimi capitoli, il flusso logico che di seguito si riporta.

SCHEMA DEL PIANO DI EMERGENZA



È infine utile precisare, in estrema sintesi, cosa sia un "PIANO di EMERGENZA di PROTEZIONE CIVILE", secondo una definizione largamente condivisa e che si riporta di seguito:

il "Piano di Emergenza di Protezione Civile" individua le azioni, le attività coordinate, le procedure, i mezzi nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione per affrontare e fronteggiare un evento calamitoso, atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento della fase acuta della crisi.

Le caratteristiche dell'evento che sono a base del piano costituiscono lo "scenario" dello stesso e sono, spesso, l'involuppo di una serie di eventi storicamente noti e quantificabili, applicato su una realtà antropica e infrastrutturale presente o programmata.

IL NUOVO RUOLO DELLE PROVINCE

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Il vigente "combinato – disposto" in materia di protezione civile individua e attribuisce precise competenze alle Province.

La **Legge 22 febbraio 1992 n° 225** - *Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile* – all'articolo 13, individua le Province quali soggetti che partecipano all'organizzazione e all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, "assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, da realizzare, in armonia con i programmi nazionali e regionali".

La riforma delle autonomie locali avvenuta attraverso il recente **Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (testo unico)**, artt. 19 e 20, ha assegnato alle province funzioni amministrative che riguardano numerosi settori tra i quali quello della tutela del suolo, della valorizzazione dell'ambiente e della prevenzione dalle calamità.

Il **Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112** - *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali* - in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59 (c.d. Bassanini), al capo VIII - Protezione Civile, art.108, comma b), affida alle Province le funzioni relative alla "predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi di cui all'art.2, comma 1, lettera b), della legge 225/1992, sulla base degli indirizzi regionali".

Alla normativa sinora elencata, è da aggiungersi una norma di chiara ispirazione "emergenziale":

La **Legge 3 agosto 1998 n° 267** - *Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico* - all'art.1, comma 4, recita: "gli organi di Protezione Civile, così come definiti dalla Legge 24 febbraio 1992 n° 225, e dal Decreto Legislativo 112/98, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle di cui la maggior vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in sicurezza preventiva, anche utilizzando sistemi di monitoraggio".

Una riflessione più attenta va posta trattando di rischio industriale.

La normativa di riferimento, tuttora in fase di aggiornamento e di recepimento (almeno per il livello operativo), risulta complessa ed articolata. I principali riferimenti normativi si possono dividere in tre livelli.

- In ambito Europeo: Direttiva 91/692/CE del Consiglio Europeo
Direttiva 96/82/CE del Consiglio Europeo del 9 dicembre 1996
- In ambito Nazionale: l'Italia ha dato attuazione a dette normative mediante propri decreti quali:

Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1998 n° 175 e successive modifiche (denominata direttiva "Seveso")
Legge 19 maggio 1997 n° 137
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998
Decreto Legislativo del 17 agosto 1999 n° 334 (denominata "Seveso 2")
Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n° 112 (c.d. "Bassanini"), art. 72

In ambito Regionale, attraverso propri atti al fine di recepire ed attuare le normative di settore sopra elencate

Legge regionale 18 ottobre 1996 n° 32 (istituzione ARPAV)
Legge regionale 13 aprile 2001 n° 11 (art. 75)

QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Alle norme sinora illustrate si affianca la legislazione regionale di settore che contribuisce alla definizione di ruoli e competenze in materia di protezione civile, delineando un preminente ruolo di coordinamento e indirizzo per la Regione e competenze e funzioni maggiormente operative per le Province, intese quali componenti del "sistema regionale di protezione civile".

La **Legge Regionale 16 aprile 1998 n° 17** - *Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile* – di modifica della L.R. 27 novembre 1984 n° 58, all'art.2, comma 2, lettera b), affida alla Giunta regionale, tra le altre, le funzioni relative al "coordinamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali, anche predisponendo appositi atti di indirizzo, direttive e linee guida".

La **Legge Regionale 13 Aprile 2001 n° 11** - *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali"*, in attuazione al citato Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 (c.d. Bassanini), al capo VIII - *Protezione Civile*, attribuisce alla Regione (art.104) funzioni relative al

- *coordinamento, indirizzo e pianificazione nei confronti degli Enti locali e degli enti amministrativi regionali;*
- *approvazione di linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli Enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di Protezione Civile;*
- *approvazione degli indirizzi per la redazione dei Piani Provinciali di Emergenza, in particolare per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della L. 225/92 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile".*

La stessa legge regionale n.11/2001, all'art.107, affida alle Province le seguenti attività:

- *suddivisione del proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con Comuni e Comunità Montane, le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e di informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;*
- *verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali.*

- *coordinamento e svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'articolo 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;*
- *istituzione della Consulta provinciale del volontariato di protezione civile;*
- *predisposizione delle strutture tecnico-amministrative, degli organi consultivi, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare*
- *la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.*

IL RIEPILOGO DELLE COMPETENZE

Competenze delle Regioni

Le Regioni partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di p.c. nei limiti delle loro competenze e cioè:

1. provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali;
2. provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di p.c., avvalendosi di un apposito Comitato Regionale di p.c.

Le disposizioni di cui sopra costituiscono principi della legislazione statale cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia di previsione, prevenzione e soccorso.

Le finalità dell'attività della Regione in materia di p.c. sono:

1. prevenire e ridurre i rischi sia naturali che antropici;
2. migliorare lo standard qualitativo degli interventi di emergenza;
3. migliorare l'efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita;
4. diffondere una specifica cultura di p.c.;
5. provvedere al coordinamento delle attività di p.c. svolte dagli enti locali, anche predisponendo appositi atti di indirizzo, direttive e linee guida;
6. approvare, sentito il Comitato, i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio ed il piano regionale di concorso in emergenza;
7. favorire forme di raccordo e collaborazione, per aree omogenee di estensione anche sovracomunale, fra EE.LL., allo scopo di ottimizzare l'attività di prevenzione, le capacità di intervento e il rapporto con le Organizzazioni di volontariato.

Sulla base della legislazione regionale la Regione inoltre:

1. approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli EE.LL., dei rispettivi strumenti di pianificazione di p.c.;

2. sulla base degli indirizzi nazionali, sentiti il Comitato Regionale di P.C. (CRPC) e la Commissione Consiliare competente, approva i Programmi Regionali di Previsione e Prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio e ne cura l'aggiornamento triennale;
3. approva, sulla base degli indirizzi *..omissis....*, il Piano Regionale di Emergenza, contenente le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei Piani Provinciali di Emergenza e le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo che costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale;
4. individua gli indirizzi ed i criteri per l'organizzazione, la formazione e l'utilizzo diretto o da parte degli EE.LL. delle Organizzazioni e dei Gruppi di volontariato di p.c., anche attraverso il Centro regionale di Studi e Formazione di Longarone;
5. entro un anno dall'entrata in vigore della legge 13 Aprile 2001 n°11, sentite le Province, le Comunità Montane e i Comuni interessati, deve provvedere alla suddivisione del territorio in Distretti di protezione civile e antincendio boschivo, precisandone la struttura organizzativa e funzionale;
6. individua gli EE.LL. e le Province che devono curare la predisposizione, anche con la struttura regionale di p.c., dei Piani Urgenti di Emergenza per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico;
7. attua gli interventi urgenti, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi;
8. provvede all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
9. istituisce il Centro di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.) assicurando:
 - l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati utili alla prevenzione e alla riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;
 - i collegamenti telefonici, via radio e telematici con tutti gli enti od organismi aventi rilevanza per l'attività di p.c. e utili nella gestione delle situazioni di emergenza;
 - idonee specifiche attrezzature, anche informatiche, per il trattamento, la condivisione e l'elaborazione di dati, informazioni e procedure utili per assumere le decisioni necessarie in fase di emergenza.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra la Regione si avvale anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, previa stipula di apposite convenzioni.

Competenze delle Province

1. Le Province, partecipano all'organizzazione ed all'attività del Servizio Nazionale di Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, concorrendo alla predisposizione di programmi nazionali e regionali;
2. in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato Provinciale di Protezione Civile, presieduto dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da un suo delegato.

Le province inoltre devono:

1. d'intesa con Comuni, Comunità Montane e Regione, rilevare, raccogliere, elaborare e trasmettere alla Sala Operativa della Regione, i dati interessanti la protezione civile;

2. collaborare, con la Regione, nell'organizzare e coordinare corsi e ogni altra attività educativa e integrativa, per la formazione di una moderna coscienza in materia di p.c.;
3. eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento, in concorso con la Regione, in rapporto ad aree e fattispecie di rischio differenziate;
4. proporre forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento;
5. organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in collaborazione con gli altri EE.LL., da mettere a disposizione del Sistema Regionale di p.c..

Sulla base della legislazione regionale le Province inoltre devono provvedere a:

1. suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con Comuni e Comunità Montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;
2. verificare la compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui al decreto legislativo n.112/98;
3. coordinare e svolgere, in collaborazione con gli EE.LL., le attività di formazione dei volontari appartenenti alle Organizzazioni e ai Gruppi di volontariato di p.c.;
4. istituire la Consulta Provinciale del volontariato di p.c.;
5. predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di p.c. e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi Comandi Provinciali dei VV.F., nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché della pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani Territoriali Provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.

Competenze dei Comuni

1. Ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al referente provinciale, al Prefetto e al referente Regionale.
3. Qualora la calamità naturale o l'evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento delle forze e delle strutture del Sistema regionale di Protezione Civile al fine di adottare i provvedimenti necessari e coordinare gli interventi.
4. Attua, in ambito comunale, tutte le attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi regionali.

La legislazione regionale prevede che la Giunta Regionale favorisca, anche mediante l'erogazione di contributi, l'iniziativa dei Comuni, diretta a:

1. redigere una carta del proprio territorio, con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparto e protezione;
2. predisporre i piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili;
3. organizzare i propri servizi, per la trasmissione dei dati interessati la protezione civile, nonché quelli di emergenza.

Per il conseguimento dei compiti di cui sopra, i Comuni, in previsione di rischi di dimensione sovracomunale, possono consorziarsi fra loro e con le Province, o delegare le Comunità Montane o convenzionarsi con enti e aziende specializzate, per interventi di soccorso urgente in materia di protezione civile.

I Comuni provvedono inoltre:

1. ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con Comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e con le Province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;
2. agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3. ad incentivare e sostenere la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.

Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel Piano Comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.

ANALISI DEI RISCHI

INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO

La conoscenza del territorio è il requisito essenziale per una corretta pianificazione di emergenza. Sulla base dello studio del territorio provinciale sarà possibile determinare la presenza dei pericoli che su esso insistono. Pertanto, si dovrà analizzare il territorio provinciale dal punto di vista fisico (paesaggio, assetto territoriale), geologico-geomorfologico (topografia, litologia, morfologia, uso del suolo), idrografico ed orografico (reticolo idrografico, carattere dei corsi d'acqua, andamento dell'alveo, portate massime), insediativo (numero residenti, persone non autosufficienti, flussi turistici), al fine di ottenere un quadro conoscitivo di riferimento preciso e completo. Un utile supporto tecnico, a tal fine, è rappresentato dal *Piano Territoriale Provinciale* (PTP): strumento urbanistico che rappresenta e riassume tutte le conoscenze del territorio provinciale.

Dopo aver descritto brevemente il territorio provinciale dal punto di vista fisico, secondo la traccia sopra descritta, si dovranno analizzare i potenziali rischi connessi ai pericoli rilevati. E' noto, infatti, che il primo passo nella redazione del Piano di Emergenza è costituito dalla individuazione dei rischi presenti nell'ambito del territorio provinciale. Sulla base degli studi esistenti presso la Provincia e, precisamente, tenuto conto del *Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione* in materia di protezione civile (vera e propria mappa dei rischi dell'intero territorio), saranno individuati i principali pericoli, tra quelli elencati di seguito, presenti nel territorio provinciale. Qualora il programma provinciale di previsione e prevenzione fosse incompleto, assente o non aggiornato, per una prima stesura dei piani di emergenza potranno essere considerati tutti i documenti e gli studi esistenti o in via di pubblicazione presso gli Enti che si occupano di pianificazione e di difesa del territorio (Regione, Autorità di Bacino, Magistrato alle acque, Magistrato del Po, Università, Comuni, Comunità Montane, Enti gestori di invasi idroelettrici, Prefetture, ecc.). L'analisi degli eventi pregressi risulta fondamentale per l'individuazione di quelle aree, sedi viarie ed infrastrutture "vulnerabili" e dei centri abitati che potenzialmente possono essere coinvolti da un evento.

Con riferimento all'elenco delle principali ipotesi calamitose, di seguito descritte e da non considerarsi esaustive, saranno puntualizzati, per ciascuna fattispecie, gli strumenti operativi e le normative di riferimento attraverso le quali sarà possibile fronteggiare le situazioni di crisi.

Sono esclusi dall'applicazione del presente piano quelle situazioni di disagio che, per modesta entità, estensione o durata, possono essere agevolmente fronteggiate facendo ricorso agli ordinari interventi tecnici, sanitari ed assistenziali degli enti preposti normalmente competenti.

Alluvioni

I fenomeni di piena prendono origine dall'effetto combinato di particolari condizioni meteorologiche che si accompagnano sia alla vulnerabilità del territorio, sia alla particolare conformazione orografica. La fittissima rete idrografica del Veneto presenta una vasta gamma di situazioni, conseguenza di due fattori principali: il primo, naturale, rappresentato dalla morfologia dell'area tributaria; il secondo, artificiale, dovuto all'intervento umano volto sia alla difesa dalle esondazioni ed alla sistemazione idrogeologica dei bacini, sia allo sfruttamento del territorio e delle risorse. L'interazione, talvolta conflittuale, di tali fattori ha portato alla attuale realtà idrografica, realtà che ha determinato per la maggior parte dei corsi d'acqua notevoli modifiche al loro corso naturale con formazioni di numerosi insediamenti abitativi a ridosso dei corsi d'acqua o nelle aree di pertinenza fluviale. Risulta evidente, dunque, che il rischio di esondazioni sia particolarmente frequente nel territorio regionale.

Individuazione del rischio Tenuto conto che la competenza primaria su tutti i corsi d'acqua della rete idrografica del Veneto è in capo alla Regione, risulta evidente che la gestione delle emergenze e il superamento delle situazioni di crisi legate a fenomeni di piena sui corsi d'acqua avverrà necessariamente di concerto tra il dirigente regionale del genio civile ed il dirigente provinciale alla p.c. (o il funzionario tecnico di turno). In tal senso il "piano regionale d'emergenza" preciserà l'organizzazione e le procedure per l'attuazione del "servizio di piena" e, ove occorresse, del "Sistema Regionale di Protezione Civile". In tale ambito, risulta comunque fondamentale il concorso del personale e delle risorse delle Province, in particolare per quanto riguarda le emergenze connesse a dissesti idrogeologici, movimenti franosi (vedi di seguito), viabilità. Tuttavia, al fine della determinazione del rischio idraulico, utili riferimenti potranno essere forniti dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI), strumenti conoscitivi, tecnico-operativi attraverso i quali vengono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso del suolo finalizzate alla mitigazione del rischio e alla valorizzazione e salvaguardia del territorio. Ulteriore apporto per lo studio in questione può essere fornito dalle perimetrazioni delle aree a elevato rischio idraulico e idrogeologico di cui alla Legge 3 agosto 1998 n° 267.

In sede di piano provinciale di emergenza dovranno quindi essere individuati:

- ◆ i riferimenti tecnici all'interno dell'organizzazione provinciale cui fare riferimento in caso di necessità;
- ◆ le principali risorse ed i mezzi che possono risultare utili per il tipo di rischio in argomento;
- ◆ la consistenza e la natura dei beni e delle infrastrutture che, sulla base delle indicazioni contenute nei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI), sono interessati.

Si dovrà tener conto, infine, anche delle aree inondabili a valle dei serbatoi artificiali, sia di quelli con sbarramenti di altezza superiore a 15 metri e/o volume di invaso maggiore di un milione di mc., sia di quelli minori. Solo per i primi esistono presso gli Enti gestori degli invasi (l'ENEL ha in gestione il maggior numero di invasi e sbarramenti) e presso le Prefetture competenti i relativi piani di emergenza.

Movimenti franosi

Le precipitazioni atmosferiche, assieme alla fragilità geologica dell'intero territorio regionale, sono tra le cause che generano movimenti franosi anche di notevoli dimensioni, innescando fenomeni nuovi oppure riattivando antichi movimenti franosi (paleofrane). Risulta evidente che, per fini di protezione civile, avranno maggiore considerazione quelle determinate tipologie per le quali è in pericolo l'incolumità delle persone, ovvero quelle che interessano centri abitati, frazioni, arterie di collegamento (strade, ferrovie...).

Individuazione del rischio Analogamente al rischio alluvioni gli strumenti fondamentali attraverso i quali analizzare il rischio relativo ai movimenti franosi sono i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) in fase di predisposizione da parte della scrivente Direzione regionale di concerto con le Autorità di Bacino competenti. Inoltre, le recenti perimetrazioni delle aree a elevato rischio idraulico e idrogeologico ai sensi della Legge 3 agosto 1998 n° 267 costituiscono ulteriore materiale sul quale poter sviluppare analisi e valutazioni.

Ancora, risultano interessanti gli elaborati e gli studi realizzati da vari enti e istituti di ricerca quali CNR/GNDCI, nell'ambito del progetto SCAI (Studio Centri Abitati Instabili), ovvero la banca dati contenuta all'interno del PROGETTO AVI (Aree Vulnerate Italiane) sempre del CNR/GNDCI di Perugia e il costituendo progetto dei Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Geologico – denominato "Progetto IFFI" (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), in fase di realizzazione dalla scrivente Struttura regionale.

Movimenti valanghivi

Per movimenti valanghivi si intendono tutte le tipologie di rischio connesse al pericolo neve: grandi nevicate, distacchi di manti nevosi sulla rete viaria, presenza di impianti di risalita e piste di sci.

Individuazione del rischio Per il rischio valanghe, si farà riferimento alle perimetrazioni dei principali siti valanghivi ad elevato rischio (perimetrazione ai sensi della Legge 3 agosto 1998 n° 267) e alla cartografia, alla scala 1:25.000, delle province di Belluno, Verona e Vicenza, riportante per ogni singolo Comune i potenziali siti valanghivi analizzati dal 1980 al 1997 sulla base di fotointerpretazione (pendenze versanti, tagli delle superfici boscate, ecc), e in relazione a testimonianze passate. Risulta evidente che tali cartografie rappresentano unicamente elementi di analisi.

Per la Regione del Veneto, l'ente preposto allo studio e all'analisi del fenomeno è il Centro Valanghe di Arabba (BL). La cartografia completa è disponibile presso il Centro di Arabba, i Comuni interessati, la Regione, l'Autorità di Bacino Alto Adriatico.

E' opportuno considerare, per un'attendibile analisi del potenziale rischio, i flussi turistici che in particolari località di villeggiatura ed in determinati periodi dell'anno determinano un mutamento notevole della popolazione residente e degli scenari di riferimento.

Incendi boschivi

Generalmente il fenomeno degli incendi boschivi si presenta, a livello nazionale, soprattutto nel corso della stagione estiva in periodi di particolare siccità (andamento tipico delle regioni mediterranee). Nel territorio della Regione Veneto, invece, il pericolo di incendi è più frequente nella stagione invernale, presentando il massimo pericolo assoluto nel mese di marzo e, nell'ordine, febbraio e gennaio, così come risulta dalle analisi svolte in sede di redazione del Piano Regionale Antincendi Boschivi.

Il motivo di questo andamento è da ricercare nella vegetazione che nel periodo invernale si trova, soprattutto in ambiente montano, in condizioni di elevata dissoluzione e quindi più facilmente infiammabile. Tale rischio è destinato ad aggravarsi a causa del progressivo esodo delle popolazioni dalla montagna con conseguente incremento delle superficie ricoperte di sterpaglie e rovi, particolarmente infiammabili e pericolosi , per la mancata manutenzione.

Individuazione del rischio La raccolta dei dati e delle informazioni utili per definire il rischio incendi boschivi è da ricercare nel sopra citato Piano Regionale Antincendi Boschivi, nel quale vengono anche individuati, suddivisi per provincia, tutti i Comuni assoggettati a tale piano.

Sintetizzando si può dire che, a livello regionale, in relazione alla pericolosità dei mesi dell'anno si avrà la seguente tendenza:

- ◆ marzo, febbraio, gennaio (nell'ordine): mesi di massimo pericolo per numero e frequenza degli eventi;
- ◆ aprile, agosto e dicembre: mesi di pericolosità intermedia con una maggiore continuità in aprile;
- ◆ maggio e luglio: mesi di pericolosità medio-bassa ma insidiosi;
- ◆ giugno, settembre, ottobre e novembre: mesi di bassa pericolosità.

Oltre alle analisi contenute nel Piano Regionale Antincendi Boschivi, saranno da analizzare attentamente i seguenti elementi di valutazione:

- ◆ l'analisi delle serie storiche;
- ◆ alcuni fattori predisponenti: condizioni climatiche, caratteristiche geomorfologiche, esposizione dei versanti, alcuni parametri delle rocce, condizioni vegetazionali (specie presenti, età, trattamento);
- ◆ presenza di popolazione residente, edifici, infrastrutture.

Tenuto conto che la competenza relativa allo spegnimento degli incendi boschivi è in capo alla Regione, risulta evidente che il coordinamento e la gestione delle emergenze legate a fenomeni di incendi boschivi restano in capo alle strutture regionali e precisamente al Centro Operativo Regionale Antincendi (COR). In tal senso il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" preciserà l'organizzazione e le procedure finalizzate alla difesa dagli incendi e, ove occorresse, del "Sistema regionale di protezione civile". In tale ambito, potrà risultare utile il concorso del personale e delle risorse delle Province qualora venga richiesto supporto ed assistenza da parte del Centro Operativo Regionale Antincendi (COR), del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Incidenti chimico-industriali

Le industrie presenti sul territorio regionale considerate pericolose (in grado cioè di provocare incidenti più o meno rilevanti per la popolazione e l'ambiente), sono a tutt'oggi, secondo stime in corso di accertamento, superiori alle 100 unità. Sulla base della presenza di tali industrie "a rischio", così come definite dal D.P.R. n.175/88 (legge Seveso) e successivamente modificato dal D. Lgs. 334/99 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (c.d. "Seveso 2"), è in corso il censimento di tutte le industrie presenti in ciascun ambito provinciale.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) sta predisponendo il censimento di tutte le industrie soggette “a notifica”. A tal proposito, e in base a ricerche tuttora in fase di completamento, le industrie della Regione del Veneto, comprese nelle tre classi di pericolo di cui all’art.5 comma 3 (industrie soggette a relazione), all’art.6 (industrie soggette a notifica) e all’art.8 (industrie soggette al rapporto di sicurezza), sono così suddivise per territorio provinciale:

Provincia	Numero industrie a rischio (D. Lgs. 334/99)	Numero industrie a rischio molto elevato di cui all’art. 8 D. Lgs. 334/99
BELLUNO	4	/
PADOVA	17	3
ROVIGO	5	1
TREVISO	8	1
VENEZIA	37	18
VICENZA	19	5
VERONA	15	4
totale	105	32

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) sta predisponendo un Sistema Informativo Territoriale per le aree in cui insistono stabilimenti a potenziale rischio.

Individuazione del rischio. Per la valutazione del rischio industriale ed in particolare per gli stabilimenti in cui sono trattate sostanze pericolose in quantità superiori a limiti stabiliti, il gestore dello stabilimento è tenuto a redigere il cosiddetto “rapporto di sicurezza” di cui all’art. 8 del D.Lgs. 7 agosto 1999 n° 334 c.d. “Seveso 2”. Relativamente a questi stabilimenti la normativa statale e quella regionale, in particolare contenuta nella L.R. 11/2001, prevede un ruolo provinciale sempre più rilevante la cui definizione va messa a punto, tenendo anche conto delle evidenti differenze insediative presenti nelle province venete. Merita comunque precisare che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale è strutturata in dipartimenti provinciali e, in ciascun dipartimento, c’è il Servizio Territoriale (ST) che rappresenta l’ufficio competente ed operativo in casi e/o situazioni di emergenza. Pertanto, ciascun Ufficio provinciale di protezione civile dovrà correlarsi con il responsabile del Servizio Territoriale provinciale al fine di aggiornare i potenziali scenari di rischio.

Sisma

Alcune zone del territorio regionale risultano soggette a fenomeni tellurici. L’imprevedibilità dell’evento e la complessità di valutare e quantificare i possibili danni alle strutture e alle persone che ne possono derivare richiedono interventi di soccorso di elevata difficoltà, in situazioni ambientali e psicologiche particolarmente impegnative. Sulla base della normativa nazionale vigente in materia di rischio sismico (legge 2 febbraio 1974, n° 64 e Ordinanza 12 giugno 1998 n° 2788 “Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale”) e tenuto conto della proposta di nuova classificazione del *Servizio Sismico Nazionale* (SSN) di inserire alcuni Comuni della Regione Veneto in III categoria,

sarà necessario verificare le località del territorio provinciale classificate sismiche e procedere, attraverso l'analisi degli elementi vulnerabili degli edifici e delle infrastrutture nonché delle caratteristiche della rete viaria, all'individuazione dei nuclei abitativi maggiormente esposti a pericoli di crollo e/o a rischio di cedimenti. Nell'ambito del territorio regionale le quattro province interessate al rischio in questione sono Belluno, Treviso, Vicenza e Verona.

Individuazione del rischio In attuazione al progetto Nazionale denominato "VIGILPRO 2", si sta provvedendo alla ripermimetrazione dei Centri Operativi Misti (COM) e a fissare i criteri per l'individuazione delle aree sicure (aree di protezione civile) e degli edifici strategici al fine di garantire, anche in caso di evento, una pronta risposta in termini di soccorso e assistenza alle popolazioni da parte delle strutture operative competenti.

Incidenti nucleari

Come noto, a seguito del referendum consultivo del 1987, nel nostro Paese le attività nucleari sono fortemente ridimensionate se non del tutto cessate. Tuttavia sono configurabili situazioni incidentali che possono coinvolgere, in maniera più o meno estesa, la popolazione e l'ambiente anche se verificatesi al di fuori del territorio nazionale (ci sono, infatti, 13 centrali nucleari transfrontaliere, a distanza minore di 200 Km dal confine italiano). Tali eventi incidentali danno luogo, o possono dare luogo, ad emissioni di radioattività nell'ambiente tali da comportare dosi dannose per la popolazione superiori ai limiti stabiliti anche nel territorio italiano (basti pensare a quanto accaduto qualche tempo fa nell'allora Unione Sovietica).

Pertanto, pur avendo proceduto alla dismissione delle centrali nucleari nazionali, il rischio nucleare in Italia è ancora annoverabile tra i possibili rischi di natura antropica.

Occorre tuttavia sottolineare che la possibilità di incidente rilevante verificabile negli impianti di concezione occidentale è valutata nell'ordine di 0.0001% per ogni anno di funzionamento.

Per quanto riguarda le attività nucleari in campo energetico e di ricerca, la legislazione nazionale prevede l'obbligo della predisposizione di specifici piani di emergenza.

Individuazione del rischio Sono ipotizzabili situazioni caratterizzate da estese contaminazioni del territorio in conseguenza di incidenti verificatisi in impianti nucleari di altri paesi, che possono coinvolgere ampi settori del territorio e parte della popolazione. L'emergenza che ne consegue richiede la messa a punto di un modello organizzativo a livello sicuramente superiore a quello provinciale e che va inquadrato nella pianificazione nazionale ed internazionale. In tale emergenza deve conoscersi con esattezza la reale situazione di rischio per non incorrere nell'errore di adottare misure sanitarie non idonee. L'Istituto di Fisica ambientale, e gli uffici regionali dell'ARPAV di Padova, rappresentano la comunità scientifica alla quale fare riferimento per la valutazione degli interventi ritenuti opportuni.

Rischio idropotabile

Per rischio idropotabile si intende il rischio di interruzione o riduzione del livello di efficienza del servizio di distribuzione idrica dovuto al verificarsi di eventi naturali e/o incidentali:

- *Eventi naturali*, causati da agenti estremi (ad esempio sismi, inondazioni, dissesti idrogeologici, siccità)
- *Eventi incidentali*, (ad esempio sversamenti di prodotti inquinanti da industrie, mezzi mobili o da infrastrutture di trasporto).

In particolare, tali eventi possono danneggiare le fonti di approvvigionamento idrico ed il sistema di distribuzione idropotabile (acquedotti, condotte, ecc.). Come conseguenze dirette tali eventi possono determinare:

- ◆ riduzione della quantità erogata, fino a causare anche la sospensione totale del servizio;
- ◆ peggioramento della qualità d'acqua erogata fino a causare la non potabilità per contaminazione;
- ◆ riduzione sia della quantità che della qualità dell'acqua ad uso potabile.

Nell'ambito dello sviluppo di un Piano di emergenza devono essere presi in considerazione sia i rischi di vulnerabilità della risorsa idrica sia i rischi di danneggiamento delle infrastrutture di raccolta, stoccaggio, trattamento, trasporto e distribuzione finale all'utenza. Nella definizione dei livelli di accettabilità del rischio, occorre tenere presente che mentre il danneggiamento delle infrastrutture può causare un disservizio temporaneo, l'inquinamento della risorsa può avere conseguenze anche a lungo termine. Questo avviene nel caso in cui si verificano fenomeni di inquinamento delle falde sotterranee causati per esempio da sversamenti accidentali, fenomeni di intrusione marina, atti terroristici, ecc.

Individuazione del rischio Il rischio idropotabile viene valutato attraverso gli elementi costitutivi del sistema :

- risorsa (acquifero, bacino artificiale, corso d'acqua o due o più di questi)
- sistema di captazione (pozzi, opere di presa, deviazioni)
- sistema di trasporto (condotte e canali)
- opere di accumulo (serbatoi e bacini)
- impianti di potabilizzazione
- rete di distribuzione.

Il sistema idrico, dunque, viene rappresentato come un insieme di sottosistemi funzionali interdipendenti, ciascuno dei quali con una vulnerabilità intrinseca ed una affidabilità dovuta alle caratteristiche proprie. Sarà opportuno condurre una specifica analisi per valutare le conseguenze che eventi esterni possono causare su ciascun sottosistema e individuare così i probabili meccanismi causa di disservizio al fine di programmare gli interventi di mitigazione del rischio.

In situazioni di emergenza i tecnici provinciali, assistiti dalle strutture competenti (ASL competente per territorio, enti gestori, ARPAV, Laboratori di sanità pubblica, ecc.), predisporranno analisi e controlli finalizzati a determinare la reale situazione e definiranno i provvedimenti da porre in essere per riportare in condizioni di efficienza il sistema idropotabile.

Emergenze sanitarie

Le tematiche sanitarie che devono essere affrontate nella pianificazione e gestione dell'emergenza sono varie e molteplici anche se, abbastanza comunemente, il settore viene limitato alla medicina d'emergenza. Va infatti evidenziato che la gestione quotidiana delle urgenze/emergenze sanitarie, è basata in Veneto su sette Centrali operative del

Sistema Sanitario Regionale S.U.E.M. 1.1.8, costituite nelle sette province della Regione, avvalendosi delle A.U.L.S.S. di competenza.

Tali Centrali operative provinciali 1.1.8 costituiscono a livello provinciale la "maglia" di riferimento per tutti gli aspetti legati sia alla gestione di "routine" di urgenze ed emergenze sanitarie sul rispettivo territorio, sia alla gestione di problematiche sanitarie più propriamente di protezione civile e di difesa civile, da coordinare sul territorio di competenza.

Pertanto, considerato che eventi particolarmente gravi o catastrofi, richiedono la partecipazione di più componenti preposti all'assistenza sanitaria, risulta opportuno che le componenti suddette seguano, nella gestione dell'emergenza, dei criteri univoci e universalmente condivisi in quanto di provata efficacia.

L'intervento sanitario in seguito ad un disastro deve far fronte ad una complessa rete di problemi che si inquadrano nell'ambito della medicina delle catastrofi e che prevedono la programmazione ed il coordinamento di numerose attività tipiche della Funzione 2: "Sanità umana e veterinaria, assistenza sociale" del metodo Augustus, tra le quali:

- ◆ soccorso immediato ai feriti
- ◆ assistenza geriatrica e psicologica
- ◆ aspetti medici connessi al recupero e alla gestione delle salme
- ◆ controlli sulle acque potabili fino al ripristino della rete degli acquedotti
- ◆ profilassi delle malattie infettive e parassite
- ◆ disinfezione e disinfestazioni
- ◆ controllo degli alimenti e distruzione e smaltimento degli alimenti avariati

La vastità di tali compiti presuppone, soprattutto in fase di pianificazione, il coinvolgimento dei referenti dei vari settori interessati tra cui i rappresentanti di:

- ◆ Aziende sanitarie locali
- ◆ Aziende ospedaliere
- ◆ laboratori di sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione delle AA.SS.LL., dell'Agenda Regionale Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
- ◆ Croce Rossa Italiana, Associazioni di volontariato, etc. etc.
- ◆ Ordini professionali di area sanitaria.

La centrale operativa sanitaria 118, con la sua organizzazione funzionale di dimensioni provinciali, si raccorda con le strutture territoriali ed ospedaliere e con le istituzioni pubbliche e private che cooperano nella risposta all'emergenza (Atto d'intesa Stato – Regioni D.M. del 13.2.2001, "*Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi*") e costituisce l'interlocutore privilegiato in campo sanitario. In caso di emergenza sanitaria il responsabile medico del 118, o un suo delegato, sarà presente nell'*Unità di Gestione della Crisi* (organo provinciale di gestione) ed un operatore di centrale sarà nella sala operativa provinciale. Per svolgere correttamente i compiti assegnati alla citata Funzione 2, il referente della funzione, in collaborazione con la Centrale 118, i servizi territoriali delle AA.SS.LL. (Dipartimenti di prevenzione, ecc.) deputati alle emergenze/urgenze sanitarie, dovrà prevedere un'organizzazione sanitaria in grado di fronteggiare gli eventi catastrofici più probabili. I dati ottenuti costituiranno parte integrante del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi in materia di protezione civile e saranno utilizzati per convalidare un'eventuale richiesta di mezzi, attrezzature e personale all'atto dell'emergenza.

E' importante sottolineare che deve essere mantenuta una distinzione tra le competenze della Centrale operativa 118 e la gestione "della catena": quest'ultima costituisce un vero e proprio sottosistema che deve avere pochi, ma distinti, elementi di autonomia, pur rapportandosi al contesto più generale rappresentato dal coordinamento di tutte le restanti risorse territoriali del Sistema di Protezione Civile della Regione Veneto.

Emergenze veterinarie

Il succedersi di grandi emergenze, con i conseguenti necessari interventi nel campo della sanità pubblica veterinaria, ha portato il nostro Paese, in quest'ultimo ventennio, a prestare notevole attenzione ad un settore, quello delle emergenze veterinarie, fino ad allora in secondo piano rispetto alle zoonosi ed alle epizootie. La particolarità delle emergenze di tipo veterinario, soprattutto in fase di pianificazione, comporta il coinvolgimento, così come definito dalla circolare 11/92 del Ministero della Sanità, di numerosi Enti e Strutture con proprie competenze, tra cui ASL, Uffici veterinari regionali, Istituti zooprofilattici, Presidi Multizonali di Prevenzione ed implica l'interessamento di personale sanitario in genere, liberi professionisti, autotrasportatori specializzati, macellatori, referenti dei vari settori interessati tra cui i rappresentanti di:

- ◆ Dipartimento di prevenzione Servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL)
- ◆ Aziende ospedaliere
- ◆ Laboratori di sanità pubblica
- ◆ Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAV)
- ◆ Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Qualora sul territorio provinciale si dovesse verificare un'emergenza di carattere veterinario, risulta evidente, visti anche gli ultimi avvenimenti, che l'emergenza possa assumere sovra-provinciali, pertanto, la gestione e il coordinamento dell'emergenza stessa avverrà tra tutti gli Enti e le Strutture preposte e competenti per questo tipo di materia tra quelli elencati sopra.

(Per approfondimenti e valutazioni sulle problematiche relative le emergenze sanitario-veterinarie si rimanda alle numerose pubblicazioni e linee guida in argomento facilmente consultabili nel sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile: protezionecivile.it).

Emergenze diverse

Come già accennato in precedenza, l'elenco di cui sopra non comprende tutte le numerose ipotesi incidentali verificabili sul territorio, bensì rappresenta solo una descrizione dei principali eventi causa di rischio. A questi dovranno aggiungersi anche i numerosi incidenti di diversa natura, di più complicata classificazione ma che si possono verificare, a volte anche di sovente.

Qui di seguito si riporta solo qualche esempio.

- ◆ Incidenti stradali Come noto sono numerose le aree del territorio regionale particolarmente sensibili ai problemi connessi alla circolazione stradale. Le principali cause sono:
 - ◆ *Carenza infrastrutturale*; a puro titolo di esempio si pensi al discusso, anche in ambito nazionale, nodo della tangenziale di Mestre, o alla "Pedemontana", il cui

progetto, a tutt'oggi, è in fase di approvazione da parte dei competenti organi politici.

- ◆ *Fragilità geologica* dei versanti prospicienti alcune arterie fondamentali di traffico, come ad esempio i numerosi problemi di caduta massi sulla S.S. n° 251 della Valzoldana, sulla S.S. n° 203 "Agordina", sulla S.S. 51 "Alemagna", ecc...
- ◆ *Massicci afflussi turistici* specie in particolari periodi dell'anno verso mete turistiche e di villeggiatura, con disagi e situazioni particolarmente difficoltose da fronteggiare. Si pensi ai notevoli problemi di traffico che si verificano nel periodo estivo, ad esempio, alle porte di Jesolo (VE).

A causa del maltempo, nella stagione autunnale e invernale, forti neviccate o estesi banchi di nebbia possono causare notevoli intralci alla circolazione lungo le arterie di grande comunicazione ed aggravare una situazione già critica. In questi casi è necessario che venga prevista l'incanalazione del traffico lungo percorsi alternativi locali in grado di sopperire, momentaneamente, alla chiusura di alcuni tratti viari e/o autostradali. Dovranno essere previste procedure di emergenza per l'eventuale soccorso ed aiuto agli automobilisti bloccati sulla strada. Sulla viabilità interna al territorio provinciale dovranno essere individuati i punti critici, come tratti soggetti a ghiaccio, ad allagamenti, a banchi di nebbia, strade di montagna che potrebbero essere chiuse al traffico in caso di neviccate, di caduta massi, con il conseguente isolamento di Comuni e intere vallate. Una tale pianificazione deve essere realizzata col supporto delle strutture operative: Polizia Stradale, Polizia Municipale, Carabinieri, anche prevedendo l'utilizzo di segnaletica ausiliaria, cartellonistica di emergenza, altro.

- ◆ Incidenti stradali, ferroviari, portuali relativi a trasporti di sostanze pericolose o nocive.
- ◆ Incidenti connessi ai rischi sociali: manifestazioni, concerti, raduni che possono sfociare in vere e proprie emergenze;
- ◆ Incidenti connessi a particolari condizioni meteorologiche: che possono sfociare ad esempio in trombe d'aria od altri fenomeni più o meno estesi;
- ◆ Emergenze immigrative connesse, ad esempio, all'accoglienza di profughi e rifugiati di varia natura, al coinvolgimento nell'attuazione del piano di emergenza nazionale sul rischio vulcanico denominato "Piano Vesuvio" il quale prevede l'arrivo in Regione Veneto di 15.954 abitanti provenienti dal Comune vesuviano di Terzigno (NA).
- ◆ Difesa civile La preparazione, l'organizzazione e l'impiego di tutte le forze, per assicurare l'integrità nazionale in ogni circostanza, anche bellica, costituiscono gli elementi basilari del sistema di difesa nazionale. In tale ambito si opera a livello di difesa militare e difesa civile.

La difesa civile - in particolare- consiste nel complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere per fronteggiare emergenze determinate da:

- conflitti bellici;
- crisi nazionali e/o internazionali;
- eventi, incidenti e/o disastri in generale ed in particolare quelli intenzionalmente provocati dall'uomo (es.: atti terroristici).

A tal fine la difesa civile ha come obiettivi quelli relativi a:

- continuità degli apparati dello Stato, istituzionali e di governo;

- mantenimento dell'ordine pubblico e della legalità;
- corretta divulgazione delle notizie anche ai fini della stabilità interna del Paese;
- funzionalità delle telecomunicazioni;
- salvaguardia dei servizi pubblici di interesse vitale ed in particolare dei trasporti e delle infrastrutture;
- protezione della popolazione con particolare riferimento al rischio nucleare, batteriologico e chimico;
- affiancamento delle strutture civili sanitarie nell'ambito di allestimento di ospedali da campo, profilassi igienico-sanitaria, decontaminazioni di persone e aree infette o contaminate;
- attività di informazione alla popolazione.

I recenti attentati terroristici avvenuti negli U.S.A. hanno reso, di fatto, obsoleti e superati i piani di emergenza fino ad ora utilizzati, sia a livello di difesa civile sia di protezione civile, per pianificare gli interventi di soccorso conseguenti a episodi di matrice terroristica.

Tali eventi stanno avendo un impatto fino ad ora inimmaginabile sul sistema della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico. Pertanto, al fine di integrare le capacità operative delle strutture nazionali - sia militari sia civili -, la Provincia in collaborazione con la struttura di riferimento a livello periferico (la Prefettura attraverso il Comitato Provinciale Difesa Civile (C.P.D.C.)), dovrà avviare una comune metodologia al fine di ottimizzare il coordinamento di tutte le strutture in ambito provinciale atte a svolgere le citate attività. Tali procedure assumono il nome di attività di "Cooperazione Civile Militare (COCIM)," operative attualmente anche in ambito NATO con la sigla CIMIC (Civil-Military-Cooperation).

Quanto sinora riportato risulta evidente essere un elenco incompleto di tutte le potenziali ipotesi calamitose verificabili. Un tentativo di elencazione esaustiva risulterebbe infinitamente lungo e comunque sicuramente ulteriormente implementabile.

LE AREE DI EMERGENZA

Le "aree di emergenza", ubicate sull'intero territorio regionale, devono soddisfare ad alcuni requisiti fondamentali individuati e consigliati da specifiche direttive emanate dal Dipartimento della Protezione Civile.

In particolare, sono state distinte tre tipologie di aree:

- ◆ Aree di ammassamento
- ◆ Aree di ricovero o di accoglienza
- ◆ Aree di attesa

A ciascuna di esse è assegnata una funzione precisa e unica, individuata dalla pianificazione di emergenza.

Aree di ammassamento

Aree e punti di raccolta di mezzi, materiali e personale necessari alle attività di soccorso. Dovranno essere individuati, per ciascun ambito provinciale, i siti da adibire ad area di ammassamento sulla base dei seguenti requisiti di massima:

- ◆ Dimensioni adeguate per accogliere tendopoli da almeno 500 persone e dotate di tutti i servizi campali (circa 6.000 m²);
- ◆ Vicinanza ad almeno una arteria di collegamento fondamentale (casello autostradale, zona industriale) per consentirne l'accesso anche da parte di mezzi di grosse dimensioni;
- ◆ Disponibilità di "allacciamento" alle principali reti di servizio (acqua, gas, energia elettrica, ecc.);
- ◆ Ubicazione in zone di sicurezza rispetto ai vari rischi e possibilmente non nelle vicinanze di elettrodotti, tralicci, ecc.;
- ◆ Posizione funzionalmente baricentrica rispetto al territorio provinciale.

La destinazione d'uso di tali aree dovrà essere concordata tra i vari Enti locali, in modo da definire l'assetto urbanistico del territorio circostante. Tali aree, segnalate in giallo sulla cartografia di settore unitamente al percorso più agevole per accedervi, possono essere dotate di attrezzature ed impianti di interesse pubblico per la realizzazione e lo svolgimento, in condizioni di "non emergenza", di attività sociali diverse.

Per quanto riguarda i requisiti delle **aree di accoglienza** della popolazione e **di ricovero**, più pertinenti al livello di pianificazione comunale, si rimanda alle direttive regionali per la predisposizione dei "Piani Urgenti di Emergenza" pubblicati con DGR 2754 del 08/09/2000 pubblicate nel BUR del 10/10/2000.

CARTOGRAFIE TEMATICHE DI BASE

L'adozione di una specifica cartografia di riferimento risulta indispensabile per la gestione dell'emergenza.

Il ricorso alla rappresentazione grafica dei tematismi utili al governo dell'evento, anche attraverso l'utilizzo di supporti già adottati dalla Giunta regionale, quale ad esempio la "Simbologia unificata di protezione civile" (disponibile anche nel sito della scrivente Direzione regionale: regione.veneto.it/territorio/simbologia), permetterà l'immediata definizione degli scenari di rischio mediante la sovrapposizione delle mappe di pericolosità (cartografie che delimitano le zone esposte ad eventi pericolosi), con le mappe di vulnerabilità (che descrivono la distribuzione antropica sul territorio interessato).

Le scale di rappresentazione cartografica di seguito indicate sono da considerarsi "di minima" e indicative.

Inquadramento generale del territorio (carta I.G.M.) <i>(limiti amministrativi, viabilità stradale e ferroviaria, reti di servizio)</i>	scala 1:100.000
Individuazione del dissesto <i>(delimitazione aree a rischio, perimetrazioni L. 267, Piani stralcio di bacino...)</i>	scala 1:25.000
Interventi in atto o previsti <i>(Piani di assetto idrogeologico, regolamenti edilizi, altro)</i>	scala 1:25.000
Determinazione delle conseguenze attese (scenario) <i>(edifici e strutture a rischio: infrastrutture, reti di servizio, ospedali, scuole, edifici...)</i>	scala 1:10.000
Individuazione di aree sicure (segnalate in colore giallo unitamente ai percorsi di accesso) <i>(campi sportivi, parcheggi, aree sicure)</i>	scala 1:25.000
Individuazione delle infrastrutture sensibili <i>(scuole, ospedali, depositi comunali, beni architettonici)</i>	scala 1:5.000
Piani di evacuazione	scala 1:5.000

Eventi attesi

SCENARI DI RISCHIO

Sulla base delle tipologie di rischio esistenti all'interno del territorio provinciale si dovranno considerare, per ciascun ambito provinciale, le conseguenze dirette e gli effetti sul territorio e sulla popolazione attraverso la definizione degli scenari ipotizzabili di rischio.

Per **scenario di rischio** si intende la rappresentazione dei fenomeni calamitosi, semplici e complessi, che possono interessare una determinata porzione di territorio, provocandovi danni a persone e/o cose. Al tempo stesso rappresenta lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi a tutela della popolazione, delle infrastrutture e dei beni in una determinata area soggetta a rischio. Alla luce della carta dei rischi, di cui si è diffusamente illustrato in precedenza e relativa alla individuazione dei rischi presenti nel territorio provinciale o, quanto meno, delle maggiori vulnerabilità, sarà compito di ciascun ufficio provinciale di protezione civile determinare i potenziali danni che si possono verificare a seguito di ciascun scenario di rischio. Oltre alla descrizione sintetica dello scenario massimo (quello più catastrofico), sarà opportuno analizzare più approfonditamente gli effetti cosiddetti "intermedi" di ciascuna ipotesi calamitosa, ovvero quelli che coinvolgono solo i principali settori del tessuto socio-territoriale e quindi affrontabili con le risorse provinciali. D'altra parte, la gestione di situazioni molto localizzate è possibile solo in presenza di una adeguata struttura di monitoraggio e di preannuncio, in grado di evidenziare con precisione il possibile sviluppo dei fenomeni.

Per i **fenomeni noti e quantificabili** (ad esempio il rischio idrogeologico), lo scenario dovrà essere descritto con precisione, attraverso la compilazione delle semplici tabelle di seguito illustrate, relative ai fattori di vulnerabilità ed esposizione (urbanizzazione del territorio) per le aree coinvolte dai rischi.

Per i **fenomeni non quantificabili scarsamente noti o rari** (ad esempio il sisma, gli incidenti industriali, incidenti di varia natura), il termine di riferimento sarà quello degli eventi pregressi, laddove accaduti, considerati alla luce delle modificazioni (in positivo ed in negativo) subite dal territorio, che potrebbero ridurre, ma spesso ampliare, le conseguenze di un evento catastrofico simile, tenuto conto anche delle eventuali opere, qualora esistenti, strutturali e non strutturali, nel frattempo realizzate per mitigare e ridurre il livello di rischio.

Attraverso l'analisi degli elementi che insistono sull'area perimetrata come area a rischio (edifici civili, infrastrutture, attività produttive ed economiche che in essa si svolgono), sarà possibile procedere alla determinazione del danno ipotizzabile a causa dell'evento. Occorrerà valutare la popolazione residente nell'area individuata (con particolare attenzione alla popolazione non autosufficiente e disabile - art.11 della L. n° 675/96), censire le strutture, le infrastrutture, le reti di servizio, le vie di comunicazione e quant'altro serve per valutare il possibile danno atteso a causa dell'evento.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai beni culturali in generale, a monumenti, chiese e quant'altro riguardi i beni storici di importanza artistica.

Con l'ausilio delle semplici tabelle di seguito riportate, si potrà definire lo scenario di rischio facendo riferimento solamente alle aree a rischio.

EVENTI ATTESI

- **POPOLAZIONE COINVOLTA:** popolazione residente, popolazione non autosufficiente e disabile (art. 11 della L. n° 675/96), flussi turistici

5/10 anni	10/60	60/75	Neonati	Anziani	Persone non autosufficienti /disabili	Ubicazione

Popolazione lavorativa presso attività ricadenti in zona a rischio

Tipo attività	Numero dipen./occupati	Eventuali turni festivi	Persone non autosufficienti	Tipo patologia

Distribuzione del sistema abitativo in abitati, frazioni, ecc..

Comune	Frazione	Abitato	Nuclei sparsi	Flussi stagionali	Popolazione stimata

- **RETI DI COMUNICAZIONE:** strade, ferrovie ed altre reti potenzialmente danneggiabili

Strade	Manufatti	Importanza / Note

- **RETI di SERVIZIO:** reti di servizio interessate dall'evento (acquedotto, tralicci, centrali di produzione, centrali di trasformazione ecc..)

Acquedotto	Linee elettriche	Rete Gas	Cabine Enel Centrali telefoniche	Impianti in genere	Altro

- **EDIFICI e STRUTTURE:** elenco degli edifici, pubblici e privati, presenti nella area delimitata e, per ciascuno, sintetica descrizione delle caratteristiche principali in relazione alla tipologia; ad esempio per una scuola si dovrà analizzare evidenziare:
 - il numero degli alunni;
 - il personale interno di servizio;
 - le condizioni dell'edificio, ecc..

Per un ospedale invece sarà opportuno precisare:

- il numero e il tipo di reparti;
- il numero dei posti letto;
- il personale medico e paramedico impiegato;
- le condizioni dell'edificio, ecc..

Per un'attività produttiva deve essere indicato:

- il titolare (con i recapiti per l'immediata reperibilità);
- il personale impiegato;
- il numero delle attrezzature;
- le condizioni dell'edificio, ecc..

Per un'abitazione

Edificio	Ubicazione	Numero di occupati	Referente	Recapiti

- **INFRASTRUTTURE:** mappatura, censimento e descrizione delle principali infrastrutture: ponti, manufatti fluviali, stradali ferroviari, altro, ricadenti nell'area di dissesto

Ponti	Dighe	Manufatti in genere	Infrastrutture	Altro

- **BENI CULTURALI:** mappatura, e descrizione dei principali edifici di rilevanza artistica, storica, culturale: monumenti, chiese, manufatti, ecc..

Tipologia	Ubicazione	Proprietà	Importanza	Note

Risulta evidente che sarà sufficiente stimare la popolazione residente in aree di rischio e descrivere sinteticamente le strutture presenti in tali aree. Non sarà un censimento minuzioso e preciso, bensì una stima orientativa attraverso la quale si potranno valutare gli effetti dannosi che un evento calamitoso è in grado di provocare in un determinato territorio.

Sarà opportuno tenere costantemente aggiornate le tabelle sopra descritte al fine di considerare tutti gli elementi (dinamici) del territorio ed arrivare così alla rappresentazione dei danni attesi più completa, ampia e aggiornata possibile.

Particolare attenzione verrà prestata a quelle realtà locali ad elevata vocazione turistica estiva/invernale e del conseguente mutamento della popolazione.

(A titolo di esempio il Comune di Jesolo – VE - ha una popolazione residente di 23.500 unità circa ed una popolazione turistica che, nel periodo estivo, raggiunge 300.000 unità).

PRECURSORI DI EVENTO - MONITORAGGIO

Per ***precursore di un evento*** si intende quel fenomeno (ad esempio uno stato meteorologico) che normalmente, o molto probabilmente, prelude al verificarsi di evento calamitoso. I fenomeni che possono dar luogo a situazioni di emergenza si distinguono, in linea di massima, in due grandi famiglie:

1. quelli *noti e quantificabili* (alcuni tipi di fenomeni idrogeologici);
2. quelli *non quantificabili, scarsamente noti o di rapido impatto* (altri tipi di fenomeni idrogeologici, terremoti, incendi boschivi, incidenti industriali).

Fenomeni noti e quantificabili, cioè per i quali sono state condotte campagne di studi e rilievi e per i quali è possibile istituire una sistema di monitoraggio. I sistemi di monitoraggio maggiormente utilizzati per fini di Protezione Civile sono quelli relativi al rischio idraulico e idrogeologico. Gli scenari di rischio saranno strettamente connessi ai dati di monitoraggio attraverso la definizione di "soglie di attenzione" che definiscono e individuano i vari livelli di attivazione del modello di intervento. Sul territorio della Regione del Veneto sono attive diverse reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico la cui gestione fa capo sia a enti pubblici sia a privati. Purtroppo tali reti sono costituite da apparati non sempre compatibili e dalle caratteristiche tecniche differenti. Ciò comporta notevoli problemi di "copertura" dell'intero territorio regionale ma anche grosse difficoltà di coordinamento data l'eterogeneità dei gestori (Comuni, Province, Prefetture, Protezione Civile regionale, ARPAV, Compartimento di Venezia del SIM, Magistrato alle acque, Consorzi di Bonifica, altri).

In caso di ***fenomeni non quantificabili scarsamente noti o di rapido impatto***, i tempi per un'efficace attività di preannuncio sono troppo ristretti o del tutto inesistenti. La risposta del Piano di Emergenza di protezione civile potrà avere efficacia solo se mirata all'elaborazione e omologazione di procedure di emergenza ed alla immediata attivazione delle operazioni di soccorso.

Al capitolo "*Procedure*", si individuano gli enti e le persone che concorreranno a fronteggiare situazioni generali di emergenza. Risulta evidente che diverse saranno le compagini che, in relazione alla tipologia dell'evento e quindi dell'emergenza, interverranno per fronteggiare e superare situazioni di rischio.

Per quanto detto, quindi, risulta di fondamentale importanza la costituzione di una struttura tecnica, all'interno dell'Ufficio Provinciale di Protezione Civile, che provveda al censimento completo delle reti di monitoraggio e degli enti gestori, alla mappatura delle apparecchiature costituenti le reti stesse, che garantisca la restituzione, in tempo reale, dei dati, ne preveda la registrazione e l'archiviazione nonché, laddove possibile, l'utilizzo per elaborazioni di natura scientifica e statistica.

SOGLIE DI ALLERTA

Durante il periodo ordinario ciascuna Provincia, nella persona del responsabile dell'Ufficio provinciale di protezione civile, provvede alla normale attività di sorveglianza, all'aggiornamento costante di tutte le segnalazioni di potenziale pericolo, al quotidiano controllo degli avvisi meteo (specificatamente ai rischi conseguenti le avversità meteorologiche) nonché a qualunque altra attività di controllo e vigilanza al fine di seguire i livelli progressivi di attenzione relativamente alle diverse tipologie di rischio.

L'approssimarsi di eventi di crisi sarà scandito da una serie di livelli progressivi di segnalazione, provenienti dal Sistema regionale di Protezione Civile, che faranno riferimento a livelli di guardia che, in base alle conoscenze, studi e modelli verranno definiti "soglie di allerta", cioè valori convenzionali cui riferire l'attivazione del sistema di protezione civile.

Relativamente al rischio idraulico, l'Ufficio Meteorologico dell'ARPAV è in grado di emanare "bollettini" giornalieri e, all'approssimarsi di eventi rilevanti, è individuato quale ente istituzionalmente preposto alla elaborazione ed emanazione di previsioni a breve termine (now-casting) e/o mirate a particolari zone geografiche del territorio regionale.

Ovviamente la scansione dei livelli di allerta progressivi sarà tanto più chiara ed efficace quanto più:

- ◆ il fenomeno che causa la condizione di crisi si presta ad essere "monitorato"
- ◆ si sia realizzata un'efficace rete locale che permetta di disporre di procedure di trasmissione e ricezione degli avvisi funzionali e tarate sulle caratteristiche dell'evento.

La valutazione e l'individuazione delle soglie di allerta, descritte anche nel modello di intervento illustrato nei capitoli successivi, non è compito semplice; impone un'attenta osservazione delle condizioni meteorologiche, un'accurata valutazione dei bollettini meteo ed una buona conoscenza delle problematiche locali del territorio, dell'idrografia locale, delle infrastrutture e della popolazione residente.

NUCLEI OPERATIVI POLIFUNZIONALI

Con la legge regionale 1 agosto 1986, n.34, art.8, sono stati costituiti i Centri di Emergenza regionali per la Bonifica, situati rispettivamente presso la sede del Consorzio di bonifica Dese Sile di Mogliano Veneto (TV) e del Consorzio di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po (RO).

Lo scopo prefisso era quello di realizzare strutture di pronto intervento idonee a fornire quanto necessario per fronteggiare eventi calamitosi connessi ad avversità atmosferiche.

L'esperienza acquisita, anche attraverso l'analisi dei numerosi interventi in emergenza effettuati sino ad oggi, ha convinto della bontà della formula scelta e della necessità di mutuare la stessa esperienza nel campo della protezione civile.

Alla disponibilità di mezzi, materiali e attrezzature garantita da un Centro di emergenza, va aggiunta la necessità di poter disporre anche di risorse umane (operatori, specialisti, volontari di varia professionalità) che, adeguatamente formate e organizzate, costituiscono il nucleo di intervento in emergenza, ma anche compagni e protagonisti di un collaudato programma di previsione e prevenzione.

Il **Nucleo Operativo Funzionale** è la struttura periferica interistituzionale che operativamente coniuga le esigenze delle fasi di previsione e prevenzione con quelle di soccorso in emergenza. La correlazione tra la conoscenza della vulnerabilità del territorio e la definizione e individuazione dei rischi insistenti sul territorio stesso permette di determinare e organizzare gli strumenti necessari per affrontare le situazioni di emergenza in base a prefigurati scenari di rischio.

Il N.O.P., dotato di attrezzature, materiali, mezzi e uomini (volontari in primo luogo) adeguatamente addestrati e formati che concorreranno in maniera pianificata e programmata alla gestione e risoluzione delle emergenze, sarà un centro attivo per lo svolgimento, costante e programmato, delle principali attività didattiche, formative ed esercitative di protezione civile. Le risorse che lo compongono, costituiscono il "nucleo modulare" della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile. L'insieme dei N.O.P. costituisce la Colonna Mobile Regionale.

La realizzazione dei Nuclei Operativi Funzionali costituiscono l'ossatura della risposta del Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile che concorre con le risorse della Regione e delle Province al soccorso delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Risulta opportuno rimandare a successive linee guida l'individuazione delle "specifiche" di composizione e dotazione dei NOP.

CONVENZIONI CON PRIVATI FORNITORI DI RISORSE

Fermo restando quanto espresso e illustrato nel paragrafo precedente, per il principio di ottimizzazione delle risorse e della spesa pubblica, la Provincia può stipulare convenzioni

con ditte cosiddette "di fiducia" per la pronta fornitura, in caso di emergenza, di mezzi speciali quali autospurghi, ruspe, bobcat e altre macchine per movimento terra, ovvero qualsiasi ulteriore attrezzatura necessaria all'intervento di emergenza e non in disponibilità presso i N.O.P. Ugualmente dicasi per l'individuazione di specifici ruoli professionali che, di volta in volta, risultino necessari.

Scheda tipo per il censimento ditte fornitrici di risorse

Tipo di risorsa Professionalità	Utilizzo	Possessore	Magazzino	Referente	Recapiti	Tempi di risposta

VOLONTARIATO

Il volontariato specializzato in attività di protezione civile, costituisce uno degli elementi cardine del Sistema di protezione civile, sia a livello nazionale che regionale.

A tale proposito la Regione, riconoscendo e valorizzando la specifica funzione sociale del volontariato nelle attività di protezione civile, ha costituito con la recente L.R. 17/98, un apposito "Albo dei Gruppi volontari di Protezione Civile" al fine di individuare le Organizzazioni che presentano determinati requisiti di qualità (struttura organizzativa, affidabilità, esperienza, capacità logistica, dotazione, ecc..).

Solo tali gruppi, censiti su base provinciale, potranno far parte a pieno titolo del Sistema di Protezione Civile ed avvalersi di finanziamenti destinati ad implementare le proprie capacità operative. Spetta a ciascuna Provincia assicurare il coordinamento e l'organizzazione dei gruppi. Analoghe forme di convenzione e/o protocolli d'intesa (come quelle viste nel paragrafo precedente), potranno essere considerate nei confronti delle associazioni di volontariato formalmente ed istituzionalmente riconosciute nell'albo regionale, al fine di assicurare l'efficienza delle squadre ed ottimizzare tempi e risorse in particolari situazioni di emergenza. La recente Legge regionale 11/2001 (art.106, comma d) ha ribadito l'importanza e il ruolo del personale aderente alle Associazioni di Volontariato iscritte nell'Albo regionale. Tale personale *"chiamato dalla Regione o dalle province o dalle comunità montane o dai comuni per le attività di protezione civile di rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere è a carico dell'ente che effettua la chiamata nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente subordinato a concorrere alla spesa"*. Recentemente il citato DPR 613 è stato modificato dal nuovo DPR n° 194 del 8 febbraio 2001 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione

delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile". Sulla base del nuovo DPR le associazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale potranno usufruire di contributi finalizzati al potenziamento delle proprie risorse (materiali e mezzi) (artt.2 e 3) nonché ai benefici finanziari di cui agli artt.9 e 10.

LE PROCEDURE DEL MODELLO DI INTERVENTO

Il Modello di Intervento si propone, attraverso l'articolazione in fasi successive di allerta crescente nei confronti di un evento che evolve (fase di attenzione, preallarme e allarme), di definire una procedura di intervento per l'immediata ed efficace gestione di situazioni di emergenza. Attraverso l'individuazione di persone (attori e/o referenti) e di azioni che gli attori stessi devono compiere, sarà possibile impostare una pianificazione "in tempo di pace" tale da ottenere un'immediata, coordinata ed efficace risposta alle prime richieste di intervento "in tempo di emergenza". Durante il periodo ordinario ciascuna Provincia, nella persona del responsabile dell'ufficio provinciale di protezione civile (comunque tecnico, d'ora in avanti denominato *referente*), provvede alla normale attività di sorveglianza, all'aggiornamento costante di tutte le segnalazioni di potenziale pericolo, all'attento controllo degli avvisi meteo, all'aggiornamento costante di tutte le risorse disponibili, ecc..

Generalmente, il mezzo attraverso il quale viene recapitata una segnalazione di emergenza o viene diramato il cosiddetto "Preavviso di condizioni meteorologiche avverse" è il messaggio telefax. Tale segnalazione può essere inviata sia dalle Prefetture, sia dal Centro Meteo dell'A.R.P.A. Veneto, sia dalla Sala Operativa della Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile. Con la segnalazione si attiva la

FASE DI ATTENZIONE

La segnalazione, arrivata all'Ufficio Provinciale di Protezione Civile, deve essere attentamente valutata in considerazione dell'intensità e della tipologia dell'evento, ma, soprattutto, sulla base delle possibili conseguenze che lo stesso potrebbe provocare sul territorio (ad esempio, nel caso di rischio idrogeologico, conseguenze deducibili attraverso l'analisi sullo stato di saturazione dei suoli, sul tempo di corrivazione, sulle portate di piena, sulla vulnerabilità del territorio, sull'intensità e la data delle ultime precipitazioni, ecc.). Il *referente provinciale* valuta la situazione e, a seguito delle analisi fatte o del peggioramento delle condizioni meteo o della procedura di monitoraggio continuativo h24 da parte dell'A.R.P.A.V., ovvero se la situazione, per diverse circostanze, possa far presumere un'evoluzione negativa del fenomeno, dichiara la

FASE DI PREALLARME

Il Dirigente provinciale o il funzionario di servizio (comunque tecnico, c.d. *referente*)

GARANTISCE, oltre alla propria reperibilità, anche fuori dall'orario di ufficio, la reperibilità di un suo sostituto e/o di altri soggetti che il piano individua quali costituenti il gruppo di pronta reperibilità.

VERIFICA la gravità e l'evoluzione del fenomeno, inviando una squadra provinciale, con telefoni cellulari e apparecchi radio, nella zona per un sopralluogo, onde accertare la reale entità del fenomeno in atto, stabilire le prime necessità e riferire in tempo reale l'ufficio provinciale di Protezione Civile.

CONTROLLO l'evoluzione del fenomeno, intensificando i collegamenti sia radio sia telefonici con i Comuni interessati dall'emergenza, con la sala operativa regionale^(*) e, qualora si tratti di un'emergenza determinata da un evento meteo, con il Centro Regionale di meteorologia di Teolo (049/9998128 – ufficio meteo, centralino 9998111).

Il referente provinciale, inoltre, rende nota la situazione a:

- Ufficio Regionale del Genio Civile *Tel.* _____
- Comando Provinciale VV. F. *Tel.* _____
- Prefettura *Tel.* _____
- F. Ordine: Carabinieri *Tel.* _____ Polizia *Tel.* _____ altre forze dell'ordine
- Comunità Montana (se esistente) *Tel.* _____
- Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque *Tel.* _____
- Ditte esterne convenzionate (se necessario *Tel.* _____)
- Volontariato *Tel.* _____

Già in questa fase i Sindaci dei Comuni colpiti hanno la facoltà di adottare provvedimenti e misure per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità tramite ordinanze contingibili ed urgenti (225/92) e/o verbali di somma urgenza.

Assunto il controllo della situazione, il referente provinciale revoca lo stato di preallarme e ordina il ritorno alla fase di attenzione, informandone gli enti a suo tempo interessati. Al contrario, in caso di ulteriore peggioramento sia delle condizioni meteo sia della situazione in generale, ovvero nel caso di stazionarietà della situazione, comunque non più fronteggiabile con le risorse messe a disposizione, il referente provinciale dichiara la

FASE DI ALLARME

Si attiva così il *Comitato Provinciale di Emergenza* (CpE) che gestisce i primi momenti dell'emergenza, e provvede alla formazione dell'*Unità di Gestione della Crisi*, articolando la gestione dell'emergenza in Funzioni di Supporto. **Durante questa fase saranno attivati gli organi e le strutture di Protezione Civile coinvolte nel fronteggiare la specifica emergenza**, coordinate dalla Sala Operativa Provinciale e verrà fornita la massima assistenza ed informazione alla popolazione.

Il *Comitato Provinciale di Emergenza* **ATTIVA**, oltre ai referenti delle funzioni di supporto, i responsabili delle strutture coinvolte tra queste sotto elencate:

- Comando Provinciale dei VV. Fuoco *Tel.* _____
- Ufficio Regionale del Genio Civile *Tel.* _____
- Co.R.Em. regionale *Tel.* 041/2795009 Fax 041/2795012
- C.O.R. Antincendio *Tel.* 041/5310466 Fax 041/5310492
- Prefettura *Tel.* _____
- Comuni limitrofi *Tel.* _____

¹(*Co.R.Em.: Coordinamento regionale in Emergenza c/o la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione del Veneto via Paolucci, 38 Marghera (Ve) tel. 041 2795009 fax 041 2795012 e-mail: dir.proxiv@regione.veneto.it

- Carabinieri Tel. _____ Polizia Tel. _____ P. Municipale Tel. _____
- Centrale operativa del 118 Tel. _____
- Volontariato Tel. _____
- Squadre comunali di Protezione civile Tel. _____
- Comunità Montana (se esistente) Tel. _____
- Enti gestori dei Servizi Essenziali: società elettriche Tel. _____ telefoniche Tel. gas Tel. _____ Acquedotto Tel. _____ rifiuti Tel. _____ altro
- Ditte esterne Tel. _____
- A.U.S.L. Tel. _____
- C.R.I. Tel. _____
- ANAS Tel. _____
- FF.SS. Tel. _____

Al verificarsi di emergenze di questo tipo (catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, possono solo essere affrontati con mezzi e poteri straordinari (eventi tipo *b* o *c*, art.2 Legge 225/92), tutti gli organi e le strutture di Protezione Civile sono attivate ed operative. Sarà, pertanto, sulla base del presente modello procedurale che si applicherà il principio di sussidiarietà tra gli Enti: l'Amministrazione locale che non riesce più a fronteggiare l'evoluzione del fenomeno calamitoso chiede assistenza agli organi istituzionalmente sovraordinati - tra cui la Provincia - la quale, considerata l'entità e l'estensione dell'evento, valuta l'intervento relativamente alle reali necessità. Qualora l'emergenza assuma carattere e dimensioni crescenti e tali da non poter essere affrontata dalla sola Provincia, interverranno in supporto le altre Amministrazioni comprese tra le Comunità montane, i Consorzi di Bonifica, la Regione Veneto e tutti gli organi e strutture di Protezione Civile. Si sarà messo in moto, così, il Sistema regionale di Protezione Civile e il coordinamento e la gestione della situazione di crisi sarà effettuato dalla Sala Operativa Regionale attraverso l'attivazione del Coordinamento Regionale di Emergenza (Co.R.Em. art. 2 L.R. 17/98). Nel caso in cui gli eventi dovessero assumere carattere di eccezionalità, gli enti istituzionalmente preposti chiederanno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art.5 della Legge 225/92, con la conseguente adozione del relativo *Potere di Ordinanza* in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In questo caso, la direzione operativa degli interventi può essere assunta direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, coordinandosi con la sala operativa della Provincia e il Centro di Coordinamento regionale di Emergenza (Co.R.Em).

Al prefigurarsi di tali situazioni di crisi tutte le strutture e gli organi del Sistema Protezione Civile sono attivati e, ciascuno per la propria competenza e settore operativo, svolgeranno i rispettivi compiti al fine di garantire l'ottimale coordinamento e la massima assistenza e sicurezza alla popolazione.

Al fine di garantire la continuità dell'Ufficio Provinciale di Protezione Civile e, in situazioni di emergenza, della Sala Operativa ed assicurare così la copertura di tutte le figure che intervengono nella gestione delle emergenze, sarebbe necessario istituire un servizio di reperibilità per il personale dipendente della Provincia (L. 142/90, art.51; D. Lgs. 29/1993, artt.3 e 17, D.Lgs. 77/1995, art.27).

Con la dichiarazione di *cessata emergenza*, sono ripristinate le competenze ordinarie degli EE.LL., dell'Ente Regionale e delle Amministrazioni dello Stato interessate all'attività di ripristino, per il definitivo ritorno alle normali condizioni di vita.

Il modello procedurale sulla base del quale saranno definite le responsabilità operative e decisionali sarà sempre il medesimo, a prescindere dalla tipologia di rischio, prevedibile o non prevedibile.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Da quanto detto in precedenza, si evince un quadro normativo ed istituzionale relativo alle tematiche di Protezione Civile assai complesso che, peraltro, pur caratterizzato da continui modifiche ed aggiornamenti, pare assestarsi su una articolazione funzionale ispirata ai principi dei "sistema" e di "sussidiarietà".

Nell'ambito del decentramento di funzioni, risulta comunque evidente che, anche sulla base di auspicabili "direttive quadro" nazionali, alle Regioni spetta la formulazione di indirizzi di pianificazione da demandare agli enti istituzionalmente e funzionalmente sottoposti, al fine di coordinare ed uniformare le procedure da adottare per fronteggiare situazioni non ordinarie.

Pare, inoltre, che l'orientamento del legislatore sia quello di un "Servizio Nazionale di Protezione Civile" nel quale a ciascun componente istituzionale corrispondano successivi livelli di competenza sia normativa che di pianificazione, sia in materia di previsione e prevenzione (stesura di relativi programmi, realizzazione di reti di monitoraggio, gestione del volontariato) che in materia di interventi di emergenza per fronteggiare situazioni di crisi.

Cosicché, i livelli dell'emergenza oggi individuabili sono quattro (colmando una lacuna presente nella L.225/1992) in relazione al livello istituzionale in grado di fronteggiare la crisi:

- (a : emergenza di livello comunale, ovvero locale**
- (b₁ : emergenza di livello intercomunale - provinciale**
- (b₂ : emergenza di livello regionale**
- (c : emergenza di livello nazionale.**

In ambito regionale la normativa di settore prevede, quale organizzazione coordinata del complesso delle strutture e degli enti operanti sul territorio della Regione il *Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile*.

Tale sistema comprende appunto le strutture e gli enti amministrativi regionali che operano quotidianamente nel campo delle numerose attività di Protezione Civile. In base all'art.103 della L.R. 11/2001 la Giunta regionale indica "le forme di partecipazione alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile".

Ciò premesso risulta evidente come il Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile rappresenti l'intera ed articolata organizzazione collegiale di tutte le compagini operanti sul territorio regionale nel campo delle problematiche di Protezione Civile.

Nell'ambito di tale sistema e alla luce delle recenti normative, il ruolo delle Province risulta di assoluta rilevanza sia per le attività di previsione e prevenzione dai rischi (funzione, peraltro, già assegnata alle Province dalla L. 225/92), sia per le attività di pianificazione in situazioni di emergenza essendo affidata alle province la predisposizione dei Piani Provinciali di Emergenza sulla base dei (presenti) indirizzi regionali (D.Lgs. 112/98 e L.R.11/01).

Al verificarsi di situazioni di emergenza sarà il livello amministrativo locale competente per territorio che dovrà fronteggiare la situazione di crisi secondo le dimensioni territoriali dell'evento e le capacità organizzative dell'ente. Se l'amministrazione colpita non è in grado di far fronte all'emergenza, sulla base del citato **principio di sussidiarietà** (art.15, comma 4, L. 225/92) chiederà supporto al livello amministrativo "superiore" e qualora l'emergenza dovesse assumere dimensioni maggiori, scatterà il *Piano di Emergenza Regionale*.

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI EMERGENZA

Come detto, il D. Lgs. 112/98 attribuisce alle Province, oltre ad altre funzioni, quella relativa alla "*predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali*".

Si ricorda che, fino al recepimento dei presenti indirizzi da parte delle Province, ovvero della stesura dei piani di competenza, , restano in vigore i piani provinciali di emergenza elaborati dalle Prefetture sulla base di direttive dell'Amministrazione centrale dello Stato, opportunamente adattati e recepiti.

Come è noto, l'art.13 della L. n° 225/92 stabilisce che presso le Province, "*al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, è istituito il Comitato Provinciale di Protezione Civile (CPPC)*". Tale comitato, presieduto dal Presidente della Provincia o dal suo delegato, si configura come un organo collegiale di cui si avvale la Provincia per la predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione, che opera in "tempo di pace".

I recenti mutamenti legislativi in materia di protezione civile affidano – come più volte ripetuto - alla Provincia un ruolo di primo piano anche in relazione alla gestione di situazioni di emergenza.

Si ribadisce l'importanza della figura del Prefetto per quanto attiene i rapporti con le strutture ministeriali, con le Forze dell'Ordine e, ove necessario, con le FF.AA. Tuttavia la gestione operativa delle fasi di emergenza dovrà essere svolta da una specifica struttura operante presso la Sala Operativa Provinciale, in grado di gestire e dirigere situazioni di crisi in ambito sovracomunale. Tale comitato rappresenta "l'emanazione a livello politico" in emergenza del Comitato Provinciale di Protezione Civile (CPPC) di cui sopra.

Il coordinatore di detta Struttura è individuato nella persona del Presidente della Provincia oppure dell'Assessore provinciale alla Protezione Civile.

Comitato Provinciale di Emergenza (CpE)

Organo di indirizzo

- ◆ Presidente della Provincia o Assessore delegato
- ◆ Assessore provinciale alla Protezione civile
- ◆ Responsabile della struttura provinciale di protezione civile
- ◆ Sindaci o Assessori delegati dei Comuni colpiti dall'evento
- ◆ Prefetto, qualora il Responsabile del comitato lo ritenga opportuno
- ◆ Comandante Provinciale VVF, qualora il responsabile del comitato lo ritenga opportuno

- ◆ eventuali ulteriori componenti, in relazione all'assetto istituzionale dell'Ente e/o agli scenari di crisi.

Il coordinatore del CpE lo presiede, ne decide l'attivazione e approva la strategia al fine di fronteggiare le situazioni di crisi.

In tale attività, egli si avvale di un gruppo tecnico operativo di gestione della crisi che chiameremo *Unità di Gestione della Crisi*, costituita di volta in volta in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua gravità ed estensione.

Sarà facoltà del responsabile del CpE stabilire i componenti della specifica unità di gestione della crisi in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente, alle risorse disponibili e alla tipologia di crisi in atto.


Di seguito si elenca una possibile formulazione "standard" dell'Unità di crisi.

Unità' di Gestione della Crisi

Organo di gestione

- ◆ Responsabile della struttura provinciale di Protezione Civile - con funzione di coordinamento
- ◆ Comandante provinciale VVF (♦) o idoneo delegato
- ◆ Dirigenti / Funzionari provinciali
- ◆ Dirigenti / Funzionari dei comuni colpiti
- ◆ Responsabile del 118
- ◆ Dirigente AUSL
- ◆ Dirigente ARPAV
- ◆ Responsabili di Municipalizzate e / o di enti gestori di Servizi Essenziali
- ◆ Dirigente della Unità periferica del Genio Civile Regionale o idoneo delegato
- ◆ Rappresentanti del Volontariato di Protezione Civile
- ◆ Eventuali ulteriori componenti, in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente e/o agli scenari di rischio.

Nella schema di seguito illustrato si rappresentano gli organi provinciali preposti per la gestione delle emergenze.



♦ Il Comandante dei VV.F. resta, ovviamente, pienamente indipendente nella gestione degli interventi operativi di soccorso tecnico urgente a lui affidati, per i quali, in modo autonomo e responsabile, decide modalità, tipologie e tempi.

STRUTTURA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

L'Ufficio provinciale

L'Amministrazione Provinciale si impegna, in tempi brevi e nei limiti delle proprie risorse di bilancio e umane, a dare adeguato assetto organizzativo alla propria struttura di protezione civile.

È altresì evidente che, al fine di assicurare efficienza ed operatività nello svolgimento delle numerose attività connesse alle tematiche di Protezione Civile, la struttura dovrà prevedere almeno le seguenti figure:

- ◆ 1 Dirigente provinciale (inizialmente, in fase transitoria, potrà essere *ad interim* con un'altra struttura provinciale)
- ◆ 1 Funzionario (preferibilmente tecnico)
- ◆ 2 diplomati /laureati
- ◆ 2 collaboratori d'ufficio

Inoltre, alla luce dell'importanza strategica di un'adeguata capacità di trattare con modalità informatiche gli archivi di dati e le cartografie, è opportuno individuare all'interno del CED della Provincia almeno una figura di esperto che costituisca riferimento "fisso" per l'Ufficio provinciale di Protezione Civile.

Una simile organizzazione dell'Ufficio provinciale risulta essere minima ed indispensabile e non può essere surrogata né con il ricorso a forme di consulenza esterna, né con l'utilizzo di gruppi di Volontari.

Entrambe tali fattispecie di collaborazione possono concorrere a formare l'efficace azione dell'Amministrazione, ma non possono sostituire, in titolarità e responsabilità, le figure dei dipendenti di una P.A..

Se quella sopra indicata è da ritenersi una organizzazione minima per l'Ufficio in argomento, va altresì detto che la formulazione "ottimale" non necessariamente si discosta di molto dalla minima.

Tale "ottimale" assetto va infatti tarato sull'ordinario carico di lavoro di un ufficio di questo tipo; le funzioni, in tempo di pace, sono sostanzialmente riconducibili – al più - a quattro settori

- Pianificazione e programmazione di settore
- Risorse – attrezzature e dotazioni
- Volontariato
- Funzioni generali, amministrative e di segreteria – formazione e informazione

È invece fondamentale che la struttura di protezione civile faccia crescere – all'interno dell'Ente e con le altre strutture "esterne", ma funzionalmente dipendenti da questo – un'organizzazione di "sistema" che consenta, in emergenza, di conseguire la massima sinergia di risorse possibile, ottenibile grazie a

- una buona e reciproca "confidenza" tra soggetti responsabili e personale delle strutture,
- una chiara suddivisione di funzioni,
- un ottimale impiego di conoscenze ed esperienze.

In tal modo sarà possibile fronteggiare situazioni di crisi senza il ricorso a forti integrazioni di risorse fisse – ipotesi di scarsa fattibilità in tutte le P.A. – quanto, piuttosto, modificando temporaneamente l'assetto organizzativo e le procedure, cioè – secondo una tra le più utilizzate definizioni di "protezione civile" – utilizzando in modo eccezionale le risorse normali.

Come già accennato, tra gli aspetti da curare particolarmente nella fase di impostazione del Piano di Emergenza Provinciale vi sono i supporti informatici.

In particolare dovrà essere curata la parte cartografica, tramite l'utilizzo di un GIS (Sistemi Informativi Territoriali), che consenta di associare, ad un database alfanumerico, una cartografia tecnica al fine di ottenere un efficiente accesso ai dati anche in situazioni di emergenza.

Le informazioni potranno essere raggruppate e divise in "blocchi informativi" che verranno di volta in volta visualizzati o nascosti; in questo modo, con la consultazione di una adeguata cartografia di sintesi, sarà possibile passare alla stampa di cartografie di dettaglio, al sorgere di specifiche esigenze.

Inoltre, sarà opportuno prevedere un processo di aggiornamento efficace dei database, in modo che le informazioni territoriali, così come quelle sulle risorse, siano sempre corrette e attuali.

Infine, è necessario ricordare che in nessun caso l'adozione di un buon *software* – ve ne sono già molti, in commercio - è da ritenersi esaustiva per una buona organizzazione di protezione civile: sarebbe, anzi, assai grave affidarsi ottusamente ad archivi e modelli. Lo strumento informatico non va solo acquistato, ma conosciuto e utilizzato dalle risorse umane interne che ne devono assimilare caratteristiche, potenzialità e limiti; in mancanza di risorse umane adeguate, conviene affidarsi a supporti cartacei, lavagne, pennarelli, ecc..

La Sala Operativa

Nella Sala Operativa Provinciale

- ✓ vengono analizzate le caratteristiche dell'evento che causa lo stato di crisi
- ✓ vengono
 - ◆ stabilite le strategie di intervento,
 - ◆ valutati i fabbisogni di risorse e ottimizzati gli impieghi,
 - ◆ coordinati gli interventi,
 - ◆ informati i media e la popolazione.

L'emergenza è quindi presa in considerazione

- sia per gli aspetti di tempestiva e immediata operatività dei soccorsi
- sia per il conseguente *fall-out*, in termini sociali e organizzativi
- sia per la valutazione dei danni e per una rapida attivazione degli interventi di ripristino.

Pertanto, la Sala Operativa deve essere intesa sia come "spazio" in cui le persone individuate dal referente provinciale dovranno gestire le diverse situazioni di emergenza (i componenti del Comitato Provinciale di Emergenza "CpE" e i componenti dell'Unità di Gestione della Crisi), sia come "luogo fisico" da individuare sulla base di alcuni requisiti fondamentali:

- ✓ di sicurezza intrinseca, ossia essere a norma con gli impianti e le strutture, dotata di autonomia energetica, in una zona dove i rischi esterni di varia natura siano noti e, per quanto possibile, mitigati

- ✓ con una buona interfaccia con l'esterno, sia come accessibilità dalle/alle vie di comunicazione, sia come possibilità di governare i flussi di informazione collegati alla gestione di una situazione di crisi
- ✓ gli spazi devono essere adeguati sia al lavoro in gruppo, sia all'attività di un singolo: è opportuno che sia distinto il luogo ove si effettuano analisi e monitoraggio della situazione, da quello ove si fa sintesi e si assumono le decisioni
- ✓ i sistemi di telecomunicazione devono essere adeguati, possibilmente ridondanti.

La "organizzazione" della Sala Operativa deve, di norma, garantire il presidio e l'immediata attivazione della stessa – il c.d. h24; peraltro, esistono già componenti operative della Protezione Civile in grado, pressoché senza oneri aggiuntivi, di operare in tale modalità anche per le specifiche esigenze del coordinamento di livello provinciale.

È quindi ragionevole ipotizzare – almeno per un periodo transitorio – forme di avvalimento, di convenzionamento o di collaborazione interistituzionale che consentano alla Sala Operativa provinciale di organizzarsi con sistemi di reperibilità di personale idoneo che assicuri l'immediata attivazione via telefono/radio nonché la presenza fisica in Sala entro un termine temporale ragionevolmente ristretto.

In caso di calamità, la Sala Operativa deve consentire l'attivazione di un sistema di lavoro articolato per "funzioni" specifiche con un referente per ciascuna delle funzioni attivate. Tale sistema è desunto dalla c.d. "Direttiva Augustus". Si tratta di un modello "tarato" in occasioni di emergenza di livello nazionale, che si propone di individuare preventivamente e con chiarezza le persone da coinvolgere, le risorse necessarie e le azioni da compiere, per coordinare con efficacia e tempestività la risposta di protezione civile in emergenza.

In questa sede si espone, nella pagina successiva, la tabella nella quale sono descritte 15 funzioni di supporto con l'indicazione, di massima, del personale che potrebbe rivestire il ruolo di referente di funzione.

Tabella delle Funzioni di Supporto – da "Direttiva Augustus"

Tipo Funzione	Compiti	Referente	Residenza	Recapiti
1) Tecnico scientifica	aggiornamento scenari di rischio, interpretazione dati delle reti di monitoraggio	Tecnico provinciale Personale dell'ente - ARPAV		Tel Uff. Tel casa Cell.
2) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria	censimento strutture sanitarie, elenco personale disponibile ottimizzazione reti radio	Direttore sanitario, referente AUSSL, responsabile 118 provinciale, medico CRI		Tel Uff. Tel casa Cell.
3) Mass-Media e informazione	ufficio relazioni col pubblico, ufficio stampa	Incaricato dell'ufficio stampa provinciale e/o giornalista abilitato		Tel Uff. Tel casa Cell.
4) Volontariato	censimento delle associazioni in ambito provinciale e risorse	Un referente delle associazioni di volontariato		Tel Uff. Tel casa Cell.
5) Materiali e mezzi	materiali, mezzi e persone a disposizione (dipendenti ed esterni dell'ente provinciale), aggiornamento elenco ditte	Tecnico provinciale		Tel Uff. Tel casa Cell.
6) Trasporti e viabilità	trasferimento di materiali e mezzi, ottimizzazione dei flussi dei soccorritori	Tecnico provinciale, Polstrada o sostituto Coordinamento funz. 10		Tel Uff. Tel casa Cell.
7) Telecomunicazioni	organizzazione rete di telecomunicazione, livelli di affidabilità anche in caso di evento di notevoli dimensioni	Esperto in telecomunicazioni Responsabile aziende Telefoniche,		Tel Uff. Tel casa Cell.
8) Servizi essenziali	efficienza e interventi sulle reti (acqua, gas, en. elettrica, rifiuti...)	Rappresentanti Enti gestori servizi essenziali erogati nel territorio coinvolto		Tel Uff. Tel casa Cell.
9) Censimento danni	situazione determinatasi a seguito dell'evento a persone, edifici, impianti, agricoltura	Tecnico provinciale, funzionari U.T.C. o Genio Civile regionale		Tel Uff. Tel casa Cell.
10) Strutture operative "S.a.R."	coordinamento tra le strutture operative: VVF, FF.AA., C.F.S., S.T.N., CRI, 118	Comandante prov. Carabinieri o dei VV.F o altra istituzione		Tel Uff. Tel casa Cell.
11) Enti Locali	elenco dei referenti di ciascun Amministrazione locale e gemellaggi fra Amm. ni colpite	Referente dell'ufficio provinciale di Protezione Civile		Tel Uff. Tel casa Cell.
12) Materiali pericolosi	censimento industrie a rischio, analisi del potenziale pericolo per la popolazione	Com.te Provin. VV. F in collaborazione con l'ARPAV		Tel Uff. Tel casa Cell.
13) Assistenza alla popolazione	individuazione aree attrezzate e strutture ricettive per assistenza popolazione e servizi relativi al regolare stoccaggio di derrate alimentari e distribuzione	Funzionario provinciale competente in merito al patrimonio abitativo e alla ricettività alberghiera		Tel Uff. Tel casa Cell.
14) Coordinamento Centri Operativi	coordinamento tra i centri operativi dislocati sul territorio al fine di ottimizzare risorse di uomini	Funzionario provinciale con funzioni di coordinatore della Sala Operativa		Tel Uff. Tel casa Cell.
15) Gestione Amministrativa	organizzazione, gestione e aggiornamento degli atti amministrativi emessi in emergenza per garantire la continuità amministrativa	Funzionario amministrativo competente in gestione risorse, procedure, impegni, atti complessi		Tel Uff. Tel casa Cell.

Sarà compito di ciascun referente di *funzione* aggiornare periodicamente le risorse a disposizione relativamente alle rispettive funzioni di supporto, onde assicurare la disponibilità delle stesse in termini di risorse (materiali, mezzi, persone).

A puro titolo di esempio, il referente della Funzione 2 "Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria", avrà il compito di censire le strutture ricettive ospedaliere (ospedali, case di cura, cliniche, laboratori), verificarne la effettiva disponibilità in caso di emergenza, aggiornare l'elenco di medici, paramedici e volontari CRI disponibili; aggiornare l'elenco delle persone non autosufficienti, dei portatori di gravi handicap, ecc..

Risulta evidente che le *funzioni di supporto* da predisporre ed attivare in caso di emergenza non saranno necessariamente 15: ciascuna Amministrazione effettuerà le proprie valutazioni in sede preventiva, mentre, al verificarsi dell'emergenza, si dovrà valutare il livello di attivazione utile, in relazione alla gravità dell'emergenza e alle circostanze correlate all'evento. (♦)

Da ultimo, si ribadisce la opportunità che la predisposizione delle funzioni di supporto non sia un'attività riservata ai periodi di emergenza. È infatti di grande importanza acquisire consuetudine con persone fisiche, procedure, linguaggi (spesso molto diversi) in condizioni di normalità o di simulazione di emergenza.

Con l'attivazione delle funzioni di supporto in tali situazioni "ordinarie" si raggiungono inoltre due distinti obiettivi:

- ♦ si individuano a priori i responsabili delle singole funzioni da impiegare in emergenza;
- ♦ si garantisce il continuo aggiornamento del piano di emergenza con il controllo dei responsabili individuati.

♦ Per approfondire i contenuti delle singole funzioni, si raccomanda l'analisi della pubblicazione del Dipartimento della Protezione Civile denominata Metodo Augustus (DPC informa n° 12 – maggio/giugno 1997), scaricabile anche dal sito ufficiale del Dipartimento: protezionecivile.it.

VALIDAZIONE DEL PIANO

AGGIORNAMENTO PERIODICO E SUPPORTI INFORMATICI

L'aggiornamento periodico del Piano è necessario per consentire la gestione di situazioni di emergenza con efficacia ed immediatezza, tenuto conto dell'evoluzione dinamica dell'assetto del territorio. Il Piano di Emergenza deve essere concepito come uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza dei cambiamenti che il sistema territoriale, sociale e organizzativo subisce. A tal fine, per essere utilizzato al meglio nelle condizioni di crisi, necessita di verifiche e aggiornamenti periodici. Il processo di aggiornamento del Piano di emergenza può essere inquadrato secondo uno schema organizzativo ciclico, finalizzato ad affinare e perfezionare di continuo l'efficacia degli interventi in caso di emergenza. Pertanto l'aggiornamento dovrà essere fatto attraverso:

- ◆ La stesura di procedure standard: A tal fine, il modello di intervento si prefigge di individuare "attori" da coinvolgere e "azioni" da compiere per fronteggiare situazioni di emergenza;
- ◆ L'addestramento: Attività necessaria per "testare" il piano e permettere, a tutte le strutture operative facenti parte del sistema di protezione civile di dare risposte concrete e immediate secondo quanto previsto e pianificato nel piano;
- ◆ L'Applicazione: Tenuto conto che la molteplicità degli scenari non permette di prevedere in anticipo i potenziali danni, il momento in cui il Piano viene realmente messo alla prova è quando viene applicato nella realtà. Solo allora si avrà un riscontro oggettivo della efficacia del piano e potranno essere effettuati correzioni, miglioramenti ed integrazioni.

In conseguenza di quanto sopra, la durata del piano risulta essere illimitata, visto che non può essere stabilita una durata predeterminata. Tuttavia, per essere efficace e operativo, il piano deve **obbligatoriamente e periodicamente essere aggiornato** ogni qualvolta si verificano mutamenti nell'assetto territoriale provinciale, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi (risorse disponibili, Enti coinvolti, ecc.). In ogni caso è necessaria una verifica semestrale, in cui la Provincia accerti ed attesti la validità e l'efficacia delle procedure nonché il fatto che non siano subentrate variazioni di rilievo.

Tra gli aspetti da curare particolarmente nella fase di predisposizione del Piano di Emergenza Provinciale vi sono i supporti informatici. In particolare dovrà essere curata la parte cartografica, tramite l'utilizzo dei GIS (Sistemi Informativi Territoriali), che consentono di associare ad un database alfanumerico una cartografia tecnica al fine di ottenere un efficiente accesso ai dati anche in situazioni di emergenza, oltre alla stampa della cartografia necessaria, senza "appesantire" il Piano con innumerevoli elaborati cartacei allegati. Viceversa le informazioni potranno essere raggruppate e divise in "livelli informativi" che verranno di volta in volta visualizzati o nascosti; in questo modo ci si potrà limitare alla realizzazione della sola cartografia di sintesi, rinviando la stampa di cartografie di dettaglio al sorgere di specifiche esigenze. Inoltre sarà opportuno prevedere un

processo di aggiornamento costante dei database, in modo che le informazioni territoriali siano sempre corrette e attuali. Esistono in commercio numerosi software per la gestione di piani di protezione civile e gestioni di situazioni di emergenze. Si tratta di prodotti che uniscono database più o meno relazionali a sistemi GIS per tradurre i dati su cartografie tematiche. Alcuni di questi software riprendono schemi procedurali noti o tratti dal c.d. "Metodo Augustus" per indirizzare l'operatore su una procedura prefissata. La ormai notevole diffusione di software specifici in materia di protezione civile consentono di scegliere il prodotto che meglio si adatta alle caratteristiche ed alle criticità dei vari piani. Infine, occorre precisare che in nessun caso l'adozione di questi programmi informatici è da ritenersi obbligata. Infatti, il supporto informatico è solo uno strumento e non il fine delle attività di pianificazione. Possono, quindi, essere sufficienti semplici database e programmi di visualizzazione cartografica, oltre che di connessione telefonica. Tuttavia, a prescindere dalla tipologia di software che ciascuna Provincia riterrà opportuno utilizzare, restano validi i tre livelli di comando così come descritti nel capitolo *Procedure* di allerta del modello operativo.

INFORMAZIONE ED ESERCITAZIONI

Nelle attività di Protezione Civile è opportuna una corretta informazione alla popolazione sia in periodi di normalità (informazione preventiva), sia in situazioni di emergenza per sviluppare nella popolazione e nei media la consapevolezza necessaria alla corretta applicazione dei comportamenti. L'intero sistema naturale, territoriale, sociale, risulta essere tanto più vulnerabile, rispetto ad un determinato evento, quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione in relazione alle tipologie di evento, alle relative modalità di evoluzione e, soprattutto, a semplici norme comportamentali cui attenersi. L'informazione alla popolazione rappresenta l'obiettivo primario a cui tendere nell'ambito di una corretta politica di mitigazione dei rischi. L'informazione non dovrà limitarsi alla spiegazione scientifica, che risulta spesso articolata e incomprensibile alla maggior parte della popolazione, ma dovrà fornire indicazioni semplici sulle varie tipologie di rischio in ambito provinciale, sui comportamenti da tenere e sulla conoscenza dei luoghi sicuri in cui trovare assistenza e aiuto, sull'applicazione delle indicazioni di piano. Solamente queste semplici informazioni sono in grado di ridurre, anche notevolmente, il rischio a cui è soggetta la popolazione.

Attraverso l'organizzazione di periodiche esercitazioni, ma anche più semplicemente, in occasione di dibattiti e convegni, in concomitanza di "feste cittadine" o ritrovi in genere oppure attraverso semplici inserzioni su testate giornalistiche locali, sarà possibile sensibilizzare e coinvolgere la popolazione, informarla sui rischi, sui comportamenti da tenere e sui punti di assistenza che saranno attivati in caso di emergenza.

In caso di evento calamitoso, o più in generale in situazioni di emergenza, l'informazione alla popolazione sarà effettuata, specie nei periodi immediatamente successivi all'evento, attraverso mezzi di comunicazione mobili, per esempio, utilizzando le automobili della Polizia Municipale dotate di altoparlante e sirene, al fine di scongiurare fenomeni di panico e di garantire una informazione urgente e capillare relativamente ai comportamenti da rispettare ed alla localizzazione delle aree sicure.

Risulta evidente che la gestione delle informazioni in caso di emergenza prolungata venga affidata necessariamente, vista la delicatezza delle mansioni, al referente della funzione 3 del citato Metodo Augustus.

PRESCRIZIONI

Il piano di emergenza ha lo scopo di individuare i principali rischi presenti all'interno del territorio considerato e di stabilire le procedure per una rapida ed efficiente gestione dell'emergenza. Relativamente alla individuazione dei potenziali areali di rischio (aree esondabili, aree instabili, aree limitrofe a industrie a rischio...), ciascuna Provincia determinerà indirizzi e indicazioni relative all'assetto e allo sviluppo territoriale. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani Territoriali Provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale. Non solo, ma al fine di verificare le indicazioni di cui sopra e accertare così la compatibilità e la congruenza tra i diversi strumenti di pianificazione territoriale e di emergenza, tali prescrizioni saranno approvate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e costituiranno "elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale" (art.104 L.R. 11/2001).

La Giunta Regionale con l'approvazione delle presenti linee guida intende governare al meglio e in stretto e costante raccordo con gli EE. LL., le problematiche legate alla difesa e alla salvaguardia del territorio e alle più generiche attività connesse alla protezione civile. Si verrà a sviluppare in tal modo, il Sistema regionale di protezione civile attraverso il collegamento reale e sinergico tra le diverse componenti del Sistema di Protezione Civile.

COSTI DEL PIANO

Il Piano di emergenza è un sistema articolato di procedure, di organizzazione, di risorse e di scambio di informazioni. Pertanto, per offrire sufficienti garanzie di efficacia, la realizzazione del piano comporta un impegno finanziario che può essere rilevante. A tal fine ciascuna Provincia dovrà istituire appositi capitoli di bilancio sufficientemente adeguati per sostenere:

- a) le attività quotidiane di protezione civile: attrezzature ed arredi per l'ufficio provinciale di Protezione Civile, strumenti di monitoraggio, attrezzatura informatica, adeguamento delle risorse, fabbisogni di formazione, strumenti informativi, ecc..;
- b) le emergenze: reperibilità, acquisto di materiale di pronto uso, spese impreviste, fondo di riserva.

ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO

La Giunta Regionale con proprio atto approva le presenti linee guida al fine di coordinare le attività connesse la difesa e salvaguardia del territorio e alle più generiche problematiche legate alla protezione civile (previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza). Tuttavia, come già sottolineato, lo sviluppo e la redazione del piano spetta a ciascun ufficio provinciale di protezione civile e l'approvazione dello stesso sarà fatta dall'organo provinciale competente (Consiglio Provinciale). Una volta approvato, il piano dovrà essere sottoposto al Comitato Regionale di Protezione Civile per la verifica di congruenza con gli altri strumenti di pianificazione esistenti. Solo dopo la validazione, da parte del Comitato Regionale di Protezione Civile, sarà possibile la pubblicazione ed il piano diventerà definitivamente operativo. Sarà allora che il piano provinciale subentrerà a tutti gli effetti a quello prefettizio il quale cesserà di ogni validità.

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – *“Pianificazione di emergenza: individuazione di aree per l’ammassamento di forze e risorse in caso di emergenza”*. Circolare n° 2404/065/emerg del 12 giugno 1996.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – *“Attività preparatoria e procedure d’intervento in caso di emergenza per Protezione Civile”* . II Edizione Dicembre 1996.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – DPC Informa (periodico informativo del Dipartimento di Protezione Civile): n° 12 Direttiva denominata *“Metodo Augustus”* maggio-giugno 1997.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – *“Criteri di massima per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza” Rischio idrogeologico marzo 2000.*
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – Servizio Emergenze Sanitarie: *“L’organizzazione dei soccorsi sanitari nell’emergenza”* DPC Informa n° 27 agosto 2000.
- F. Santoriello, M. Giordano, L. Madeo, S. Pasquini, I. Postiglione: *“La protezione civile nelle realtà locali”* Organizzazione comunale e modello operativo di intervento. Maggioli Editore 2000.
- Regione del Veneto - Giunta regionale - Segreteria regionale all’Ambiente e Lavori Pubblici: Delibera di Giunta regionale 2754 del 8/9/00 pubblicata nel BUR 10/10/2000 *“Direttive regionali per la pianificazione di emergenza”*.